

Rapporto

numero

6474 R

data

16 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 16 marzo 2011 concernente l'istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale

COMPENDIO

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale (CPP; RS 312), che insieme a quello civile (CPC; RS 273) e quello penale minorile (PPMin; RS 312.1) ha unificato per l'intero territorio svizzero i riti del processo in materia civile, penale (inclusi i reati penali amministrativi) e penale minorile. Le procedure cantonali sono quindi entrate definitivamente nella storia.

Nel quadro dell'adeguamento del diritto cantonale al CPP il legislatore cantonale, vista la concezione del rito unificato e il probabile maggior onere, aveva rinunciato alla figura dell'assessore-giurato ossia di quel cittadino non giurista che saltuariamente affiancava i giudici professionisti nei processi penali più rilevanti o quando le parti lo richiedevano. In occasione della votazione popolare del 28 novembre 2010 il Costituente ha tuttavia rigettato questa scelta, confermando la bontà dell'istituto dell'assessore-giurato.

Dopo un decreto legislativo urgente, adottato dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2010, il legislatore cantonale è quindi chiamato a dare un assetto stabile alla figura dell'assessore-giurato nel panorama giudiziario penale ticinese, alla luce del CPP. La Commissione della legislazione con questo rapporto dettagliato intende presentare al legislatore un esame il più completo possibile sul tema, proponendo la forma che sappia coniugare secondo le direttive del diritto federale al meglio da un lato la volontà popolare scaturita dalle urne e dall'altro un funzionamento efficiente e possibilmente celere delle autorità giudicanti.

*La Commissione della legislazione propone sostanzialmente il mantenimento del sistema attuale, perfezionandolo alle nuove esigenze del CPP. Gli assessori-giurati coadiuveranno i giudici professionisti quando sia prevedibile una pena detentiva superiore agli **anni cinque**, mentre negli altri casi rimarrà nelle facoltà dell'imputato o del procuratore pubblico chiederne esplicitamente la partecipazione. Il rapporto tiene conto anche del fatto che il CPP prevede quale rimedio giuridico ordinario l'appello. Analogamente a tutti i paesi d'Europa, ove è possibile l'appello contro i giudizi di Assise, anche in Ticino altri assessori-giurati affiancheranno i giudici del Tribunale di appello.*

*Perché gli assessori-giurati siano veramente espressione della società attiva, si ritiene opportuno mantenerli in un numero relativamente ampio (**150 in primo grado e in appello**, rispetto agli attuali 409). In questo modo nessun cittadino è precluso a priori dal poter accedere a tale mansione, che innanzitutto è un servizio a favore dell'intera collettività.*

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1	Giurati: simbolo per eccellenza di giustizia democratica	4
1.2	Giurati e processo equo: la sentenza della Gran Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo Taxquet vs. Belgio	4
1.3	Giurati: tema tutt'ora d'attualità in Francia: la legge sulla partecipazione popolare.....	5
2.	LA PARTECIPAZIONE POPOLARE NELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA SVIZZERA E NEI PAESI VICINI.....	5
2.1	Confederazione: giurisdizione federale e militare.....	5
2.2	Cantoni svizzeri: partecipazione popolare mantenuta.....	6
2.3	Stati europei: ampia partecipazione popolare	6
3.	GLI ASSESSORI-GIURATI NELLA STORIA TICINESE.....	6
3.1	Dal 1803 al 1855	6
3.2	Dal 1855 al 1895	7
3.3	Dal 1895 ad oggi	7
4.	L'ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE TI AL CPP	7
4.1	Il messaggio del CdS.....	7
4.2	La petizione Bernasconi-Contarini del 9 febbraio 2010	7
4.3	Il rapporto della Commissione della legislazione sull'adeguamento del diritto cantonale al CPP e la deliberazione parlamentare	8
5.	IL PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RELATIVO ALL'ABROGAZIONE DEGLI ASSESSORI-GIURATI.....	9
5.1	Il messaggio del Consiglio di Stato	9
5.2	L'esame della Commissione speciale Costituzione e diritti politici e l'esame parlamentare..	9
5.3	La votazione popolare del 28 novembre 2010	10
6.	IL DECRETO LEGISLATIVO URGENTE CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ASSESSORI-GIURATI.....	10
6.1	Il messaggio del Consiglio di Stato sul mantenimento degli assessori-giurati	10
6.2	Il rapporto della Commissione della legislazione sul mantenimento degli assessori-giurati	11
7.	IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ASSESSORE-GIURATO DEL TRIBUNALE PENALE CANTONALE E DELLA CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE.....	12
8.	IL PROCESSO PENALE DI PRIMO GRADO SECONDO IL CPP/TI	13
9.	IL PROCESSO PENALE DI PRIMO GRADO SECONDO IL CPP E IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI-GIURATI CON IL DL URGENTE	13
10.	IL PROCESSO PENALE DI SECONDO GRADO: DALLA CASSAZIONE ALL'APPELLO	14
11.	CPP E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA.....	15

12.	LA VOLONTÀ POPOLARE SCATURITA DALLE URNE IL 28 NOVEMBRE 2010	16
12.1	Principi generali e la giurisprudenza del Tribunale federale	16
12.2	La votazione popolare nel Canton Ginevra	16
12.3	La votazione popolare nel Cantone Ticino	17
12.4	La volontà popolare emersa il 28 novembre 2010	18
12.5	Partecipazione popolare nei tribunali giudicanti in Ticino	19
13.	CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE..	20
13.1	Limite di intervento dei giurati	20
13.2	Tribunali di primo grado: tre autorità giudicanti	21
13.3	Tribunale di appello: Corte di appello e di revisione penale e presenza dei giurati nel processo di appello.....	22
13.4	Numero dei giurati da eleggere.....	23
13.5	Requisiti di eleggibilità	23
13.6	Procedura di elezione degli assessori-giurati.....	24
13.7	Le ulteriori precisazioni richieste dalla Commissione della legislazione al Consiglio di Stato.....	24
14.	IL DISEGNO LEGISLATIVO E LE MODIFICHE CONCRETE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE.....	26
14.1	La Legge sull'organizzazione giudiziaria.....	26
14.2	La legge sugli onorari dei magistrati	40
15.	CONCLUSIONI.....	41

1. INTRODUZIONE

1.1 Giurati: simbolo per eccellenza di giustizia democratica

La figura del giurato popolare nasce all'epoca della Rivoluzione Francese quale reazione all'Ancien Régime e soprattutto alla criticata Ordonnance criminelle francese del 1670, che si caratterizzava per la sua natura arbitraria: segreto dell'istruzione, sistema di prove legali e assenza di garanzie individuali per l'accusato. La giuria era quindi considerata come una garanzia di democrazia per il funzionamento della giustizia, ma pure per l'accusato che non doveva più temere il giudizio arbitrario del monarca.

La Costituzione francese del 1791 istituisce quindi il giurì in materia criminale non solo per il giudizio, ma già per la messa in stato di accusa. Il Tribunale criminale dipartimentale, composto di quattro giudici e dodici giurati, era incaricato di giudicare i casi penali più gravi. La colpevolezza era decisa dalla giuria, mentre l'eventuale pena da comminare dai giudici. In Francia il giurì di accusa, ancora presente in parte oggi nel mondo giudiziario anglosassone e americano, è stato soppresso ben presto nel 1808.

Il Codice napoleonico del 1811 riprende sostanzialmente il sistema precedente. Ciò che è diventata la Corte di assise era composta di dodici giurati, investiti di decidere la colpevolezza, e di cinque giudici, cui spettava applicare l'eventuale pena.

Sin dalla sua istituzione, l'istituto dei giurati si caratterizza per una sua continua evoluzione. Sarebbe totalmente errato credere che oggi in Europa la partecipazione popolare fondi le sue modalità di funzionamento nelle forme ancestrali di fine Settecento.

In maniera telegrafica la giuria in Europa di regola nella sua lunga esistenza ha subito i seguenti cambiamenti:

- da lista censitaria a lista democratica di giurati;
- sempre maggiore cooperazione fra giurati e giudici professionisti, venendo meno la separazione "classica" di giudizio tra fatto e diritto;
- introduzione dell'obbligo di motivazione della sentenza;
- introduzione dell'appello contro le sentenze di primo grado delle Corti di assise.

1.2 Giurati e processo equo: la sentenza della Gran Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo *Taxquet vs. Belgio*

La Gran Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 16 novembre 2010 (causa 926/05) ha reso una sentenza di principio sulla compatibilità delle Corti di assise con il principio convenzionale a un processo equo (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; CEDU). La Corte di Strasburgo ha constatato che l'istituto della giuria popolare è conosciuto in molti paesi europei, che risiede nella volontà "*légitime*" d'associare i cittadini all'amministrazione della giustizia penale. Essa non ha voluto rimettere in discussione questo modello. Determinante ai fini del processo equo a norma dell'art. 6 CEDU è infatti l'insieme della procedura e non singoli aspetti (paragrafo 84). Non si esige nemmeno che la Corte di assise motivi la sua decisione (paragrafo 90). Determinanti sono la precisione nella formulazione delle imputazioni nell'atto di accusa e dei quesiti ai giurati. Questi ultimi, qualora non sia prevista una motivazione del verdetto, devono riferirsi alle circostanze concrete e particolari (mezzi di prova ed elementi di fatto) che permetterebbero poi al condannato di capire il verdetto di colpevolezza (paragrafi 96 e 97). I giurati, inseriti nella tradizione giuridica europea, risultano quindi ulteriormente rafforzati da questa decisione.

1.3 Giurati: tema tutt'ora d'attualità in Francia: la legge sulla partecipazione popolare

A inizio maggio 2011 il Governo francese ha licenziato all'indirizzo delle Camere parlamentari un disegno di legge relativo alla partecipazione dei cittadini al funzionamento della giustizia penale e il giudizio dei minori. Con questo progetto, il Governo francese non ha inteso soltanto migliorare il funzionamento della Corte di assise, bensì *estendere* la partecipazione dei giurati pure al Tribunale correzionale.

In un'epoca, ove il diritto sembrerebbe sempre più tecnico, rendendo apparentemente superfluo o addirittura superato il ruolo dei giurati, tale figura è stata riscoperta e da presenza di garanzia contro l'arbitrio del Sovrano è stata rivalutata come la più alta forma di partecipazione popolare nelle autorità dello Stato. Ciò per far fronte alla provata incomprendenza della popolazione nei confronti di alcune decisioni giudiziarie. Il Governo francese prima e le Camere parlamentari poi hanno ritenuto particolarmente importante rispondere in maniera concreta di fronte a questo scetticismo.

Tale revisione legislativa è stata l'occasione per introdurre una motivazione dei giudizi di assise e per stabilire il principio secondo cui i giurati siano informati prima del dibattimento del contenuto dell'accusa (rispettivamente in appello, della decisione di prima sede).

L'appello contro le sentenze di Assise è invece già stato introdotto con una revisione legislativa nel 2000.

2. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE NELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA SVIZZERA E NEI PAESI VICINI

Prima di analizzare il ruolo del Popolo nella giustizia ticinese, la Commissione della legislazione ritiene opportuno presentare sinteticamente la situazione legale nella Confederazione, nei Cantoni (con particolare riguardo a Zurigo, Vaud, Neuchâtel e Ginevra, che conoscevano esplicitamente una "Corte di assise") e nei paesi vicini.

2.1 Confederazione: giurisdizione federale e militare

Generalmente il perseguimento penale incombe ai Cantoni (art. 343 Codice penale; CP; RS 311.0). A norma degli art. 340 e 340bis CP alcuni reati particolarmente diretti contro la Confederazione o in caso di criminalità organizzata internazionale o senza un particolare legame con un Cantone sottostanno alla giurisdizione federale: autorità inquirente è il Ministero pubblico della Confederazione, autorità giudicante la Corte penale del Tribunale penale federale, composta di soli giudici togati.

Occorre rilevare tuttavia che fino all'entrata in vigore dell'odierna Costituzione federale, l'ordinamento penale federale prevedeva le *Assise federali*. Esse erano composte di tre giudici del Tribunale federale (Camera criminale) e di dodici giurati federali tirati a sorte da una lista di persone elette dai Parlamenti cantonali. Tale tribunale era una Corte di assise classica con giuria tradizionale, che decideva sulla colpevolezza (ai giudici l'applicazione della pena). A questo organismo incombeva il giudizio dei reati di alto tradimento (art. 265 CP), violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari federali (art. 285 CP), violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero (art. 299 CP), atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 300 CP) o reati politici che hanno comportato un intervento armato rispettivamente quando l'autorità federale rinviava esplicitamente un proprio funzionario dinanzi alle Assise. L'ultimo processo è stato celebrato a Ginevra negli

anni trenta (cosiddetto affare *Nicole*), sotto la presidenza del giudice federale ticinese Agostino Soldati.

L'ordinamento giudiziario militare (che si limita alle questioni penali e disciplinari dell'esercito) prevede in primo grado tribunali militari, in secondo grado tribunali militari di appello e in terzo grado il Tribunale militare di cassazione. Nella pratica (solo) nei tribunali militari di primo grado è possibile però siano elette pure persone provenienti da contesti non giuridici.

2.2 Cantoni svizzeri: partecipazione popolare mantenuta

Benché il CPP indubbiamente abbia introdotto un'inevitabile professionalizzazione, la partecipazione non è stata abbandonata nei tribunali giudicanti. La gran maggioranza dei Cantoni l'ha mantenuta in maniera abbastanza ampia, in alcuni casi (obbligatoria) già a partire da una pena detentiva prevedibile di un anno (Canton Zurigo). Certo, il CPP ha relativizzato le differenze e le particolarità fra Cantoni, tuttavia sembra aver consolidato questa sensibilità popolare.

Le Corti di assise di Zurigo, Vaud, Neuchâtel e Ginevra non sono state mantenute. Si trattava però di autorità giudiziarie il cui mantenimento era concretamente impossibile. A Zurigo la Corte era composta di ben 12 membri, fra cui 9 giurati: ciò avrebbe reso la procedura oltremodo complessa. Il Canton Vaud prevedeva i giurati solo a partire dai 12 anni di pena detentiva (il ruolo era quindi solo simbolico). La procedura di Neuchâtel dal canto suo divideva il dibattimento in due fasi, prima dinanzi al presidente, poi con la Corte. Ginevra infine conosceva ancora la giuria che sola decideva sulla colpevolezza, modalità manifestamente incompatibile con il CPP. Tenuto conto delle particolarità procedurali è impossibile fare paragoni con il sistema ticinese applicabile fino al 2010.

2.3 Stati europei: ampia partecipazione popolare

Per quanto sia possibile indicare in poche righe l'organizzazione giudiziaria dei paesi vicini, è possibile constatare che al giudizio dei crimini più gravi è costituito un gremio di giudici e cittadini o una giuria popolare. Solitamente tale giurisdizione è aggregata alla Corte di appello e i giurati sono in larga maggioranza nel collegio giudicante. Da qualche anno si sta espandendo l'obbligo di motivazione del verdetto e l'introduzione dell'appello.

3. GLI ASSESSORI-GIURATI NELLA STORIA TICINESE

In sintesi, la storia degli assessori-giurati può essere suddiviso in tre fasi:

- a) dal 1803 al 1855
- b) dal 1855 al 1895
- c) dal 1895 ad oggi

3.1 Dal 1803 al 1855

L'Atto di mediazione del 1803 costituisce il Canton Ticino e stabilisce una Giudicatura di pace per Circolo, un Tribunale di prima istanza di tre o cinque giudici per Distretto e un Tribunale di appello. Degno di nota il fatto che istituzionalmente il Tribunale di appello è "nato" prima del Consiglio di Stato, allora Piccolo Consiglio e semplice emanazione del Gran Consiglio. Le cause penali erano decise in primo grado dal Tribunale distrettuale, contro cui era possibile inoltrare appello. La partecipazione dei giudici laici era ampia sia in primo grado, ma anche in appello.

3.2 Dal 1855 al 1895

La riforma costituzionale del 1855 istituisce nel Cantone Ticino la giuria tradizionale (cosiddetto Schwurgericht). Da quel momento nella giustizia penale si crea una chiara distinzione fra delitti e crimini, questi ultimi decisi di fatto in istanza unica dal Tribunale delle Assise presso il Tribunale di appello. Questo sistema, soggetto a molte critiche (difficoltà per la giuria di distinguere il fatto dal diritto, inappellabilità e assenza di motivazione del verdetto e difficoltà di disporre di giurati preparati), ha indotto il Gran Consiglio e il Popolo a sopprimere la giuria. Nel 1883 il Tribunale delle Assise è soppresso ed è rimessa in vigore l'organizzazione precedente il 1855.

3.3 Dal 1895 ad oggi

L'8 novembre 1894 il Gran Consiglio discute una proposta di riforma costituzionale riguardante le autorità giudiziarie penali. Di rilievo l'intervento del relatore della Commissione Gabuzzi. Egli sottolinea come *"il giudice di appello nel penale o giudica sopra i verbali o sopra i considerandi della sentenza, non venendo più riprodotti i dibattimenti. Questo distrugge il concetto del giudice d'Appello. Quindi il giudice d'Appello non deve funzionare nel penale"*.

Egli ricorda inoltre come *"ricorrendo allo scabinato s'istituisce una forma di giudizio che assicura i vantaggi dei giurati e ne elimina i difetti. Il giurato deve occuparsi solo delle questioni di fatto. Ora, in molti casi, è impossibile scinderle da quelle di diritto. Allora è possibile si commettano dei grandi errori. Si fa scomparire questo difetto riunendo la funzione di giurato e quella di giudice togato in quella dello scabinato. Sarebbe bene che il popolo ticinese adotti questo sistema che segna un grande progresso"* (RVGC, Tornata IV, giovedì 8 novembre 1894, pag. 53 e seg.).

Da allora, non si sono decise modifiche di rilievo, che hanno stravolto questa concezione. Solo nel 2003 è entrata in funzione la Pretura penale per il cosiddetto penale minore. Di rilievo il fatto che diversamente dagli altri Cantoni, le Assise ticinesi non si sono mai caratterizzate per disposizioni peculiari tipicamente applicabili a una classica Corte di assise.

4. L'ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE TI AL CPP

4.1 Il messaggio del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 ha trasmesso al Parlamento il progetto di adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero. Il Governo cantonale, rinviando ai materiali del CPP e alla dottrina, sottolineava che la nuova impostazione predibattimentale del CPP avrebbe comportato *«necessariamente, per scelta del legislatore non codificata ma anticipata nel messaggio del Consiglio federale (Messaggio CPP-CH, pag. 1045) e desumibile inevitabilmente dal tenore delle disposizioni imperative dibattimentali, l'abolizione dei giurati»* (messaggio, pag. 13).

4.2 La petizione Bernasconi-Contarini del 9 febbraio 2010

Il 9 febbraio 2010 il lic. iur. Ares Bernasconi e il cand. iur. Filippo Contarini, rispettivamente assistente e assistente ausiliario scientifici alla Facoltà di diritto dell'Università di Lucerna, hanno inoltrato una petizione con cui postulavano il mantenimento delle Corti di assise. In occasione di una loro audizione da parte di questa Commissione hanno poi presentato un

rapporto dettagliato, corredato di un puntuale disegno di modifica legislativa, con cui dimostravano la compatibilità giuridica e pratica, tramite modifiche minime, delle Corti di assise ticinesi con il CPP.

4.3 Il rapporto della Commissione della legislazione sull'adeguamento del diritto cantonale al CPP e la deliberazione parlamentare

La Commissione della legislazione, e prima ancora la sua Sottocommissione (Felice Dafond, responsabile e coordinatore, Filippo Gianoni, Werner Carobbio, Rodolfo Pantani, e Eros N. Mellini) che si è occupata dell'esame del messaggio, ha già affrontato in modo approfondito la questione degli assessori-giurati. Infatti, il messaggio ne proponeva l'abolizione, portando una serie di ragioni oggettive e razionali, ma altre ragioni di ordine storico e sociale inducevano a cercare di salvarli: gli assessori-giurati hanno fatto parte del panorama processuale penale ticinese fin da quando esiste il Cantone e sono quindi profondamente ancorati alla sua storia; le Assise consentono ai cittadini comuni di partecipare alle decisioni dello Stato, portando la loro esperienza e il loro buon senso, avvicinando la Giustizia e le sue decisioni al popolo. Sia il Dipartimento delle istituzioni in fase di stesura del messaggio n. 6165 sia la Commissione hanno interpellato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il quale ha confermato che la nuova procedura penale non lascia margini per mantenere gli assessori-giurati come previsti nell'allora CPP/TI, ma non hanno in compenso escluso una loro riconversione all'attuale CPP.

Secondo un primo parere espresso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) non è possibile comporre la corte in modo diverso da come la legge prescrive, come sarebbe confermato dal messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006, 989):

«In linea di massima, la formulazione generica degli articoli 13 e 14 non escluderebbe l'istituzione di una corte d'assise. Di fatto, la creazione di un siffatto collegio giudicante non è tuttavia più possibile poiché le disposizioni di cui agli articoli 336 e seguenti concernenti la procedura dibattimentale di primo grado (che devono essere considerate esaustive) non contemplano le norme procedurali specifiche indispensabili per l'attività di una corte d'assise (pag. 1045)».

Proprio perché il testo del messaggio era al condizionale e non di definitiva risoluzione, la sottocommissione ha quindi raccolto nei propri atti il riassunto di una relazione tenuta il 3 marzo 2008 dal dott. Goldschmid (responsabile del progetto CPP) dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) davanti ai rappresentanti dei Cantoni e la seguente corrispondenza con il DI.

Va detto che l'UFG ritiene che il nuovo CPP disciplini in modo completo la procedura, e pertanto, non è possibile, ad esempio, delegare a giudici di pace la competenza per l'esperimento di conciliazione o scindere fra due autorità di rango diverso, com'era nel CPP/TI, competenze di reclamo.

E sui tribunali composti da assessori giurati, il dott. Goldschmid ha affermato (traduzione del relatore): *«[...] in relazione ai tribunali di primo grado è stata portata sorprendentemente sul tappeto la questione della sorte delle Corti di assise. La procedura penale in effetti non si esprime esplicitamente su tali tribunali, essa esclude tuttavia implicitamente il loro mantenimento: le Corti di assise si caratterizzano notoriamente fra l'altro per la rigorosa procedura dell'immediatezza nel dibattimento. Tutte le prove devono essere assunte ancora una volta al dibattimento e i giurati non hanno nessuna conoscenza degli atti della procedura preliminare. A norma dell'art. 330 cpv. 2 CPP gli atti*

devono essere messi in circolazione nei tribunali collegiali prima del dibattimento e giusta l'art. 343 CPP c'è un'applicazione limitata del principio dell'immediatezza secondo cui non tutte le prove non sono assunte ancora una volta al dibattimento. La procedura penale non stabilisce invece, come debbano essere determinati i membri di un tribunale collegiale; la regolamentazione di questa tematica incombe conformemente all'art. 14 cpv. 2 CPP ai Cantoni. Costoro potrebbero quindi prevedere, che i membri di un tribunale collegiale in determinati casi - analogamente ai giurati - siano scelti per sorteggio. Solo in questa maniera si potrebbero salvare sotto l'egida del CPP le caratteristiche peculiari di una Corte di assise¹ ».

Questa Commissione con rapporto n. 6165R del 31 marzo 2010, preso atto della petizione Bernasconi-Contarini, ha tuttavia rinunciato al mantenimento degli assessori-giurati, poiché il ruolo non era più concepibile con l'insieme e lo spirito del CPP. Tutti i Cantoni avevano poi soppresso le Assise. Richiamata la costituzione di un Tribunale criminale nel Canton Ginevra, la Commissione osservava come i giudici-assessori fossero in realtà giudici laici a tutti gli effetti. Per il resto si sottolineava una volta ancora il fatto che gli assessori-giurati ticinesi, il cui ruolo è meramente dibattimentale, non fossero più conformi al CPP. La Commissione ha ritenuto opportuno seguire l'impostazione del messaggio governativo perché che la funzione degli assessori-giurati sarebbe stata sostanzialmente modificata rispetto a quanto il Ticino ha conosciuto sino a oggi.

La petizione, ripresa in parlamento da alcuni deputati come emendamento, ha comunque trovato il consenso di circa un terzo del Gran Consiglio.

5. IL PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RELATIVO ALL'ABROGAZIONE DEGLI ASSESSORI-GIURATI

5.1 Il messaggio del Consiglio di Stato

Con messaggio n. 6353 del 27 aprile 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio l'abrogazione degli artt. 36 cpv. 1 lett. h e 76 cpv. 2 Cost./TI relativi agli assessori-giurati. L'Esecutivo cantonale pur dando atto che *«il Codice di diritto processuale penale svizzero non contiene, di per sé, alcun divieto esplicito, per i Cantoni, di mantenere l'istituto delle corti d'assise»* (messaggio, pag. 1), ha esposto una serie di elementi con cui non si poteva altro concludere se non la soppressione dell'istituto del giurato popolare: i materiali legislativi, la dottrina, impossibilità pratica per i giurati di essere a disposizione del tribunale in modo continuo, circolazione preliminare degli atti, nonché lo snaturamento del ruolo del giurato nel quadro di un sistema di principio inquisitorio limitato (ove è acquisita la rilevanza degli atti eseguiti dal Ministero pubblico).

5.2 L'esame della Commissione speciale Costituzione e diritti politici e l'esame parlamentare

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, cui è stato attribuito il messaggio n. 6353, ha licenziato due rapporti.

¹*«(...) Im Zusammenhang mit erstinstanzlichen Gerichten wurde etwas überraschend auch mehrmals die Frage nach dem Schicksal von Geschworenengerichte aufgebracht. Die Strafprozessordnung äussert sich zwar nicht explizit zu solchen Gerichten, schliesst ihre Beibehaltung aber implizit aus: Geschworenengerichte charakterisieren sich bekanntlich unter anderem durch ein streng unmittelbares Hauptverfahren. Alle Beweise müssen in der Hauptverhandlung noch einmal abgenommen werden und die Geschworenen haben keine Kenntnis der Untersuchungsakten. Demgegenüber müssen nach Art. 330 Abs. 2 StPO die Akten bei Kollegialgerichten vor der Hauptverhandlung in Zirkulation gesetzt werden und nach Art. 343 gilt eine beschränkte Unmittelbarkeit, nach der nicht alle Beweise in der Hauptverhandlung noch einmal zu erheben sind. Hingegen legt die Strafprozessordnung nicht fest, wie die Mitglieder von Kollegialgerichten bestimmt werden; die Regelung dieser Frage obliegt nach Art. 14 Abs. 2 den Kantonen. Diese könnten also vorsehen, dass die Mitglieder eines Kollegialgerichts in bestimmten Fällen - gleich wie Geschworene - durch das Los bestimmt werden. Nur insoweit liessen sich Eigenschaften eines Geschworenengerichts in die Zeit der Schweizerischen Strafprozessordnung retten.»*

Il rapporto di maggioranza n. 6353 R1 riprendeva il messaggio governativo, mentre il rapporto di minoranza n. 6353 R2 recepiva una volta di più la volontà di conservare le giurie popolari. La minoranza della Commissione metteva in risalto soprattutto che le Assise ticinesi si differenziavano da quelle degli altri Cantoni, ora soppresse. Le conclusioni di minoranza erano le seguenti:

- eleggere gli assessori direttamente a inizio mandato con contemporanea dichiarazione di fedeltà, cosicché poi si possano scegliere (sempre per sorteggio), ma non debbano giurare a ogni processo (quindi entrano in funzione al momento stesso del sorteggio).
- Diminuirne la quantità (a circa 200) cosicché gli eletti possano essere persone affidabili che garantiscono la presenza ai processi e siano disposte a informarsi sugli atti (circolazione non vuol dire, infatti, sapere a memoria tutti i documenti processuali!)
- Aumentare la consapevolezza nei partiti di questa figura centrale dello Stato, necessaria anche per lo spoglio delle schede nelle elezioni.
- Inserire la presenza dei giurati obbligatoriamente solo dai 5 anni di pena chiesti dal Procuratore e mantenerla facoltativa per i processi minori.

In caso di reiezione della proposta di modifica costituzionale, la minoranza della Commissione invitava il Consiglio di Stato a proporre «*gli adattamenti necessari, ma senza distruggere né stravolgere ciò che esiste già. Il messaggio dovrà rispettare il mandato costituzionale, voluto dalla maggioranza del popolo ticinese, di avere una partecipazione popolare (o meglio, di cittadini non giudici-giuristi di professione) al giudizio penale per i casi più gravi*».

Il Gran Consiglio nella seduta del 24 giugno 2010 adottava le conclusioni del rapporto di maggioranza.

5.3 La votazione popolare del 28 novembre 2010

Il Popolo si è espresso sulla modifica costituzionale riguardante i giurati in occasione della votazione popolare del 28 novembre 2010. Su 212'625 iscritti hanno partecipato alla votazione 93'401 aventi diritto (43.93%, di cui 77.58% mediante voto per corrispondenza). Nelle urne sono state rinvenute 9087 schede bianche, 284 schede nulle e 84'030 schede valide. I favorevoli alla revisione costituzionale sono stati 40'604 (48.32%), mentre i contrari 43'426 (51.68%).

È risultato quindi che il Sovrano ha respinto l'abrogazione degli assessori-giurati.

6. IL DECRETO LEGISLATIVO URGENTE CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ASSESSORI-GIURATI

6.1 Il messaggio del Consiglio di Stato sul mantenimento degli assessori-giurati

Preso atto dell'esito della votazione popolare, il Consiglio di Stato, con messaggio n. 6427 del 1° dicembre 2010, ha proposto al Parlamento di rimettere sostanzialmente in vigore mediante decreto legislativo urgente le norme relative agli assessori-giurati abrogate precedentemente. Il Governo cantonale elencava le competenze predibattimentali dell'intera Corte. Sole modifiche legislative di rilievo sono state

- a. la delimitazione a **due anni di pena detentiva** tra Assise criminali e correzionali (conformemente all'art. 19 cpv. 2 CPP), conservando la **partecipazione obbligatoria a partire da una pena detentiva superiore a tre anni** e

- b. il mantenimento nella Corte della **maggioranza numerica degli assessori-giurati e diminuzione di uno degli assessori-giurati** a quattro nelle Assise criminali e due nelle Assise correzionali. Il Consiglio di Stato a tal riguardo scriveva (messaggio, pag. 2 e seg.): *«L'articolo 351 capoverso 2 CPP è formulato in modo da escludere la possibilità di una corte composta di un numero pari di membri (Messaggio CPP, FF 2006 989, 1191, commento all'articolo 353), ragione per la quale occorre modificare il numero di assessori-giurati. Si tratta pertanto di un adeguamento imposto dal diritto federale. Proponiamo di ridurre di un'unità, portandolo a quattro, il numero di assessori-giurati. Essi costituirebbero comunque la maggioranza della corte, nello spirito dell'istituto dei giurati. Una situazione simile si riscontra nelle Assise correzionali, nelle quali oggi vi sono un giudice e tre assessori-giurati, per un totale di quattro membri. Anche in questo caso proponiamo la riduzione di un giurato, garantendo quindi comunque la partecipazione maggioritaria degli assessori-giurati».*

6.2 Il rapporto della Commissione della legislazione sul mantenimento degli assessori-giurati

La Commissione della legislazione con rapporto n. 6427R del 10 dicembre 2010 ha sostanzialmente avallato il messaggio governativo. Trattandosi di una soluzione provvisoria, volutamente la scelta legislativa è stata minima. Indicativamente al Consiglio di Stato, la Commissione della legislazione richiamava lo statuto del Tribunale criminale del Canton Ginevra come *«un possibile modello»* e la necessità degli assessori-giurati pure in secondo grado posto che *«se il giurato è presente nella prima istanza, appare giusto che lo sia anche nella seconda»* (rapporto, pag. 5 e seg.).

Questa Commissione interpretava già in quell'occasione il responso popolare del 28 novembre 2010 come segue: *«è assodato che il popolo ha voluto mandare un messaggio chiaro: la partecipazione di giudici non professionisti rende il dialogo interno alla camera giudicante più vicino alla realtà quotidiana. Non si vuole, nel giudizio dei casi più gravi, avere un corpo composto da persone che vivono i casi penali come routine e che si rifanno esclusivamente ad un linguaggio altamente tecnico. È infatti necessario ribadire che il diritto penale non è il luogo delle certezze matematiche. A partire dalla decisione della pena, che cambia da caso a caso, il collegio giudicante dispone sempre di ampi margini di manovra. Si pensi, ad esempio, al giudizio della buona fede degli imputati e dei testimoni e all'apprezzamento delle prove. E, punto fondamentale, all'interpretazione di norme giuridiche aperte, interpretazione che deve seguire la vita sociale concreta e non solo astratti concetti interni al linguaggio tipico dei tribunali»* (rapporto, pag. 6).

Sul loro numero la Commissione precisava: *«Il legislatore dovrà tenere conto di questa volontà e mantenere così una rappresentanza di 90-150 giurati in totale»* (rapporto, pag. 6).

La Commissione della legislazione non si esprimeva invece in maniera definitiva sui limiti della partecipazione dei giurati. Come rettamente espresso dai funzionari federali (v. sopra) in astratto non sarebbe stato possibile fare previsioni certe, ma soltanto il tempo avrebbe permesso di tirare conclusioni pertinenti. La Commissione si esprimeva quindi in maniera aperta: *«si potrebbe pensare ad una assenza dei giurati con pene inferiori ai tre anni, facoltativi i giurati con pene da 3 a 5 anni ed obbligatori se il procuratore pubblico intende chiedere più di 5 anni»* (rapporto, pag. 6).

I commissari terminavano *«la legislazione procedurale federale, come visto sopra, chiede che il collegio giudicante si riunisca in fase predibattimentale, che gli atti circolino e che*

nessun membro del collegio (o un suo supplente) manchi durante la procedura. È quindi chiaro che bisognerà diminuire il numero dei giurati attuali, ma è altresì chiaro che, nello spirito della militanza, al pari dei parlamentari, i partiti dovranno essere in grado di trovare cittadini disposti a compiere il loro ruolo civico in modo serio ed approfondito, giustamente indennizzati per ciò» (rapporto, pag. 6).

7. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ASSESSORE-GIURATO DEL TRIBUNALE PENALE CANTONALE E DELLA CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE

Il 16 marzo 2011 il Consiglio di Stato con messaggio n. 6474 ha trasmesso al Gran Consiglio il messaggio che ci occupa relativo all'«*istituzione*» della figura di assessore-giurato. Il Governo, rilevando che nella pratica le parti rinunciavano pressoché sempre ai giurati fino ai tre anni, «*prendendo ad esempio il cosiddetto modello ginevrino, propone la presenza obbligatoria dei giurati nei procedimenti in cui il procuratore pubblico reputi adeguata una pena detentiva superiore ai dieci anni*» (messaggio, pag. 2).

A sostegno del messaggio il Consiglio di Stato, riassumendo, osserva:

- che i processi con proposte di pena superiori ai dieci anni «*non sono più una rarità*»;
- che vi sono stati quattro processi per omicidio, processi per reati finanziari, criminalità organizzata gravi, nonché grossi traffici di stupefacenti;
- che davanti al Tribunale penale cantonale si possano celebrare «*fino a cinque processi l'anno per reati di tale gravità*»;
- che, prevedendo i giurati anche in sede di appello («*importante estensione*», che peraltro non sarebbe figurata nei rapporti commissionali e nell'opuscolo informativo della votazione cantonale), si «*conferma la volontà di lasciare un ruolo di primo piano ai giurati nei procedimenti per i reati più gravi*»;
- che non si esclude un ruolo coinvolgimento maggiore rispetto a oggi;
- che analogamente al Canton Ginevra «*poiché il procedimento davanti all'istanza superiore è della medesima natura di quella davanti al tribunale di primo grado, reputiamo opportuno prevedere una composizione simile della Corte*»;
- che è confermata la composizione della Corte delle assise criminali come a DL urgente (tre giudici, quattro giurati e due supplenti), quindi della Corte di appello;
- che, stimando un numero di cinque processi l'anno, «*reputiamo pertanto adeguato il numero di venti giurati*»;
- che «*rinunciamo a mantenere la divisione dei giurati per distretti*»;
- che, non essendo istituite speciali condizioni per l'elezione, «*sono eleggibili i cittadini che godono dell'esercizio dei civili*»;
- che le «*persone debbono depositare gli estratti originali del casellario giudiziale e dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti*»;
- che in compenso la «*procedura di elezione avviene senza il concorso e che i candidati non sono sottoposti all'esame della Commissione di esperti*», non esigendo alcuna conoscenza del diritto;

I contenuti e i dettagli del messaggio governativo saranno esaminati di seguito, non senza accennare prima alle due forme di processo di primo grado e di secondo grado, prima con il CPP/TI e ora con il CPP, quindi alla volontà popolare scaturita dalle urne il 28 novembre 2010.

8. IL PROCESSO PENALE DI PRIMO GRADO SECONDO IL CPP/TI

Il rito del processo penale fino al 31 dicembre 2010 scaturisce sostanzialmente dai principi sviluppati da Stefano Gabuzzi in occasione della riforma del 1894. L'illustre giurista e parlamentare ticinese metteva in risalto come il sistema previgente (di metà Ottocento) misconoscesse «*i caratteri fondamentali di una buona procedura, quali il principio accusatorio, l'oralità e la pubblicità dei dibattimenti*» (STEFANO GABUZZI, *Memoria sulla riforma della procedura penale ticinese*, Bellinzona 1893, pag. 10 seg.). Particolare riguardo era dato al principio dell'oralità. Per queste ragioni era contestato il ruolo del Tribunale di appello, che in base a un processo sostanzialmente basato sugli atti, non permettesse sufficienti garanzie (pag. 13).

Nella procedura giudiziaria assumeva quindi un ruolo centrale il dibattimento. Ricevuto l'atto di accusa, il presidente della Corte competente si limitava a compiere tutti gli atti necessari ai fini del dibattimento (art. 224 - 231 CCP/TI). Nel dibattimento, che non poteva subire interruzioni superiori ai tre giorni (art. 238 CPP/TI), si doveva svolgere tutta l'assunzione dei fatti (art. 247 e 249 CPP/TI). Dal profilo ideale il principio dell'immediatezza aveva piena applicazione.

Per queste ragioni prima del dibattimento, gli altri componenti della Corte erano totalmente ignari del contenuto dell'incarto: l'avrebbero conosciuto oralmente al processo.

Occorre rilevare tuttavia che già sotto l'egida del vecchio Codice c'erano importanti eccezioni, che nella prassi giudiziaria avevano assunto un ruolo centrale:

- in caso di mancata esplicita opposizione all'uso dibattimentale delle risultanze della procedura preliminare, il materiale probatorio era annesso all'incarto e pertanto formalmente istruito (art. 227 CPP/TI);
- in caso di processo senza assessori-giurati non si procedeva ad alcuna lettura di atti istruttori (art. 249 cpv. 3 CPP/TI).

9. IL PROCESSO PENALE DI PRIMO GRADO SECONDO IL CPP E IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI-GIURATI CON IL DL URGENTE

Il CPP è imperniato sull'efficacia del procedimento penale. La presenza del difensore sin dai primi momenti dell'inchiesta, anche dinanzi alla polizia giudiziaria, ha indotto il legislatore a scegliere «*la tendenza all'immediatezza limitata*» (Commentario al CPP, n. 1 ad art. 344 CPP). Essa tiene conto dell'evoluzione generale dalla preminenza del principio dell'immediatezza a quello del contraddittorio. L'assunzione delle prove al dibattimento sarà limitata alle prove nuove offerte dalle parti, a quelle annesse all'incarto in maniera irregolare o quelle che fossero indispensabili per la conoscenza diretta del caso, quindi per la formazione del libero convincimento della Corte (Commentario al CPP, n. 2 e n. 6 ad art. 344 CPP).

Partendo da questa premessa, ben si comprende che il dibattimento penale oggi è solo la parte finale di una procedura iniziata non con il deposito dell'atto di accusa, bensì sin dai primi momenti dinanzi alla polizia.

Logica conseguenza di questo sistema è il fatto che tutti i componenti della Corte prendono conoscenza dell'incarto (art. 330 cpv. 2 CPP). È opportuno ricordare che le modalità della circolazione degli atti sono determinate dal presidente (Commentario al CPP, n. 2 ad art. 331 CPP).

Il CPP permette inoltre - ma non impone - alla Corte giudicante, prima che il dibattimento sia indetto,

- di sospendere il procedimento e se necessario rinviare l'atto di accusa o l'intera causa al Ministero pubblico (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP);
- di abbandonare il procedimento se risulta definitivamente che una sentenza non può essere pronunciata (art. 329 cpv. 4 CPP);
- di modificare ed estendere l'atto di accusa (art. 333 cpv. 1 CPP);
- la decisione sulle questioni pregiudiziali e incidentali (art. 339 CPP).

Come ben espresso dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della legislazione in occasione dell'emanazione del DL urgente, al fine di conformarsi alle esigenze del CPP non era più possibile procedere alla costituzione delle Assise solo al momento del dibattimento, ma già previamente. Ciò che appunto è stato compiuto con il DL.

Dal profilo pratico, forse anche grazie al dibattito svoltosi in occasione della votazione popolare, le novità del CPP (e i relativi oneri) sono state assunte con molto entusiasmo e responsabilità dagli assessori-giurati. Quasi unanimemente il principio della circolazione degli atti è particolarmente apprezzato poiché permette ai giurati di giungere in aula "preparati" sul processo. I giurati che hanno operato con i due sistemi (previgente e odierno) non esitano a considerare addirittura il CPP, che implicitamente avrebbe sottinteso sopprimere le Assise, come una conquista a garanzia di un miglior processo.

Il Tribunale penale cantonale ha organizzato la circolazione degli atti fra gli assessori-giurati in forma raggruppata con l'ausilio di un vicecancelliere. In tal modo i giudici popolari ricevono congiuntamente le informazioni necessarie. Tale sistema ha potuto garantire sia il rispetto dei principi del CPP sia il precetto di efficienza.

10. IL PROCESSO PENALE DI SECONDO GRADO: DALLA CASSAZIONE ALL'APPELLO

Come si è visto in precedenza, con il CPP/TI del 1895, scompare l'appello nella giurisdizione penale.

Il CPP/TI quale solo rimedio di diritto contro la sentenza di primo grado prevedeva il ricorso per cassazione. Analogamente al Tribunale federale, la Corte di cassazione cantonale (composta di tre giudici), aggregata al Tribunale di appello, non procedeva a un rifacimento del processo, ma si limitava a verificare il giudizio di primo grado per violazione del diritto materiale, accertamento manifestamente inesatto dei fatti e vizi essenziali di procedura e soltanto nella misura in cui il ricorrente formulava precisamente le sue critiche nei confronti del giudizio di primo grado (art. 288 CPP/TI). Ai professionisti era noto sin dall'inizio come "in Cassazione" le chances di modifica di una sentenza di primo grado fossero esigue, visto il potere di esame ristretto: si pensi ad esempio che per un verso l'accertamento dei fatti era congelato e per un altro verso l'esame della pena applicata dai primi giudici era rivista solamente, nella misura in cui vi fosse un abuso o un eccesso di apprezzamento. La procedura era di fatto unicamente scritta, senza dibattimento (art. 292 CPP/TI). In caso di accoglimento del ricorso spesso e volentieri la causa era rinviata al tribunale di primo grado per nuovo giudizio (art. 296 CPP/TI).

Il CPP stravolge completamente il sistema in vigore con l'allora CPP/TI. Di massima contro tutte le sentenze di primo grado può essere proposto appello. Si tratta di *«una via di ricorso ordinaria, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, che permette di*

sottoporre il giudizio di prima sede ad una giurisdizione superiore che può riesaminare la causa nel merito, sia in fatto che in diritto, e sostituire la propria sentenza a quella di primo grado» (Commentario, n. 1 ad art. 398 CPP). Si tratta di un rimedio completo. Il processo di secondo grado avviene inoltre, salvo eccezioni, secondo la procedura orale (art. 405 CPP) ove è permesso peraltro completare i fatti (art. 389 CPP) e la Corte di secondo grado pronuncia una nuova sentenza che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP).

Con il CPP il tribunale di secondo grado non si limita quindi a una verifica puntuale, circostanziata e molto limitata della sentenza di prima sede, bensì procede a un esame completo e globale. In questo esame esteso l'autorità giudiziaria di secondo grado è abilitata perfino a sindacare sull'apprezzamento dei primi giudici (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP), a cui il Tribunale di appello si può sostituire.

Analogo discorso vale per il rimedio della revisione. Eccezion fatta per l'imputato morto (303 CPP/TI), la Corte di cassazione e di revisione non decideva nel merito di una domanda di revisione ma, verificata la legittimità della domanda di revisione, rimetteva la causa al tribunale di primo grado per nuovo giudizio (art. 302 CPP/TI). Con il CPP, il tribunale di secondo grado, tuttavia composto di altri giudici (art. 21 cpv. 3 CPP), emana immediatamente una nuova decisione, se lo consenta lo stato degli atti (art. 413 cpv. 2 lett. b CPP).

11. CPP E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

A norma dell'art. 123 della Costituzione federale (diritto penale), nella forma in vigore dal 1° gennaio 2011, la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione (cpv. 1). L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (cpv. 2). Il cpv. 3 è invece riservato all'esecuzione delle pene e ai penitenziari.

Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), che può essere invocato liberamente quale diritto costituzionale individuale nel quadro di una procedura dinanzi al Tribunale federale, il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. I Cantoni non sono pertanto autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi essi non possono emanare norme giuridiche che violino sia il senso sia lo spirito del diritto federale e ne pregiudichino la sua realizzazione (DTF 134 I 269 consid. 6.2, 125 consid. 2.1; 133 I 286 consid. 3.1).

L'art. 13 CPP elenca esaustivamente le autorità penali giudicanti, fra cui vi sono il tribunale di primo grado (lett. b) e il tribunale d'appello (lett. d). Per il resto l'art. 14 CPP lascia ai Cantoni di determinare le proprie autorità penali, segnatamente la designazione, la nomina e le sue modalità, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni, riservati i casi in cui la legge federale lo faccia in modo esaustivo.

Come riferito in maniera concisa dalla dottrina il CPP *«vuole unicamente tracciare e definire a grandi linee le autorità penali, per lasciare ai Cantoni (...) la competenza di determinare nel dettaglio l'organizzazione giudiziaria»*. In sostanza *«il Codice vuole garantire il più possibile la flessibilità, in modo da consentire un'organizzazione giudiziaria calibrata alle diverse dimensioni dei differenti Cantoni, che tenga anche conto dell'evoluzione storica delle loro strutture, ma che al contempo non ostacoli il processo di unificazione»* (Commentario, n. 1 ad art. 14 CPP).

Il CPP, come si è visto, non dimentica l'evoluzione storica e le peculiarità dei singoli Cantoni. In tale contesto di autonomia cantonale non può nemmeno essere dimenticata la volontà popolare del Costituente ticinese, che dev'essere rispettata dal legislatore. Per queste ragioni nel prossimo punto si metteranno in evidenza gli elementi tipici alla luce delle direttive sviluppate negli anni dal Tribunale federale.

12. LA VOLONTÀ POPOLARE SCATURITA DALLE URNE IL 28 NOVEMBRE 2010

12.1 Principi generali e la giurisprudenza del Tribunale federale

A norma dell'art. 34 della Costituzione federale la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.; DTF 135 I 19 consid. 2.1; 131 I 126 consid. 5.1 pag. 132; 130 I 290 consid. 3.1). Una formazione e un'espressione libera della volontà degli elettori presuppone che l'oggetto sottoposto al voto sia portato tempestivamente e in maniera adeguata alla loro conoscenza. Le modalità in cui deve avvenire l'informazione vengono dedotte in primo luogo dal diritto cantonale. Le norme che disciplinano il dovere di informazione delle autorità non sono delle semplici prescrizioni d'ordine (DTF 132 I 104 consid. 3.1 con numerosi rinvii anche alla dottrina; DTF 130 I 290 consid. 3.2).

In occasione della procedura di aggregazione del Comune di Monteceneri, il Tribunale federale ha ricordato a tal riguardo che «*decisiva per la formazione della volontà popolare era la documentazione fornita ai cittadini prima della votazione*» (sentenza del Tribunale federale 1C_91/2009 del 10 novembre 2009 consid. 5.1). L'opuscolo informativo accluso al materiale di voto assume un'importanza particolare quando v'è un certo apprezzamento (DTF 132 I 104 consid. 4.1 pag. 112; 130 I 290 consid. 3.1-3.2 pag. 294-5). Nell'esame della libera formazione della volontà popolare va pure esaminata la formulazione della domanda sulla scheda di voto: occorre chiedersi a questo stadio che cosa intenda il cittadino non prevenuto, leggendo la domanda stampata sulla scheda (DTF 106 la 20 consid. 3 pag. 27).

12.2 La votazione popolare nel Canton Ginevra

In occasione dell'introduzione il Cantone Ginevra è il solo altro Cantone svizzero a essersi espresso genericamente sulle Assise. Giova ricordare che - contrariamente al Canton Ticino - il Canton Ginevra è stato l'ultimo a disporre ancora della giuria tradizionale, incaricata di decidere autonomamente (senza i giudici professionisti) la colpa del reo.

Il 17 marzo 1999 i ginevrini erano chiamati ad approvare la *Loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00 - 10327) (Adaptation au code de procédure pénale suisse*. L'opuscolo della votazione (reperibile nell'Internet al seguente indirizzo: <http://www.ge.ch/votations-elections/doc/17-05-09-brochure-explicative.pdf>) informava il Sovrano sull'imminente entrata in vigore del CPP, che avrebbe unificato su tutto il territorio elvetico la procedura penale. I Cantoni non avrebbero più avuto alcuna autonomia per editare norme procedurali cantonali, fatta eccezione in cui il diritto federale avrebbe permesso una riserva propria del Cantone. L'adattamento della Costituzione cantonale al CPP si sarebbe articolato su due pilastri: soppressioni delle norme procedurali cantonali e dell'istituto della giuria, rimpiazzandola con giudici assessori laici ossia non provenienti dal potere giudiziario («*remplacée par des juges assesseurs «laïques» (autrement dit: non issus du pouvoir judiciaire*»; opuscolo pag. 9).

Il Governo ha indicato innanzitutto che il diritto federale non lascia più alcuno spazio per i giurati per le cause le più gravi e concernenti le persone più pericolose (*«les causes en question étant les plus graves et les personnes concernées souvent les plus dangereuses»*, opuscolo, pag. 9): si rinviava poi alle rinunce degli altri Cantoni (lett. a). Ammesso e non concesso che la giuria tradizionale potesse essere mantenuta, si sarebbero riscontrati problemi pratici di notevole importanza, dovendo ogni giurato mettersi a disposizione più giorni (lett. b). Inoltre il sistema dell'appello avrebbe snaturato il giudizio popolare di primo grado. La costituzione di un giuri di secondo grado, scelto ancora mediante estrazione a sorte (*«ayant été tirés au sort»*; opuscolo, pag. 10), renderebbe il sistema impraticabile (lett. c). Rispondendo alle tesi dei contrari secondo cui sarebbe stato meglio sorteggiare i giudici laici (garanzia di indipendenza) anziché elegerli, il Consiglio di Stato ginevrino indica che la futura Corte criminale sarà composta di tre giudici e quattro giudici assessori laici (*«les 4 juges assesseurs laïques, élus par le peuple pour une durée déterminée, que le Conseil d'Etat envisage de faire siéger régulièrement aux côtés de 3 juges professionnels dans une future Cour criminelle en lieu et place du jury»*; opuscolo, pag. 11).

Il quesito sulla scheda di voto aveva il seguente tenore: volete accettare la legge costituzionale del 23 gennaio 2009 che modifica la Costituzione della Repubblica e Cantone Ginevra (A 2 00 - 10327) (Adeguamento al Codice di procedura penale svizzero) *Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève, du 23 janvier 2009 (A 200 - 10327) (Adaptation au code de procédure pénale suisse)?*

Il Popolo ginevrino ha approvato a larga maggioranza la modifica costituzionale (62%).

12.3 La votazione popolare nel Cantone Ticino

L'opuscolo informativo della votazione cantonale del 28 novembre 2010 in copertina metteva in risalto *«Giurati popolari: modifica della Costituzione cantonale»* e in carattere più piccolo *«Abrogazione dell'articolo 36 capoverso 1 lettera h e dell'articolo 76 capoverso 2 della Costituzione cantonale riguardanti la figura del giurato popolare»*.

La presentazione dell'oggetto è stata poi divisa in tre capitoli: *Giurati popolari: modifica della Costituzione cantonale, Perché votare SI e Perché votare NO*.

La prima parte, introduttiva, parla dei 409 giurati, della loro partecipazione a circa il 12% dei processi penali per casi superiori a tre anni o facoltativamente per quelli tra tre mesi e tre anni. L'opuscolo indica la prossima entrata in vigore del CPP e dell'obbligo di adattare le disposizioni legali in materia, fra queste appunto la figura del giurato popolare *«che non è più contemplata nelle disposizioni federali così come è prevista oggi»*. I Cantoni sarebbero stati chiamati a compiere una scelta obbligata: *«eliminare semplicemente questa antica figura»* oppure *«adeguarne la valenza e i compiti alle nuove esigenze imposte, trasformandoli cioè in veri e propri giudici, sebbene non giuristi»* (opuscolo, pag. 25).

La seconda parte (perché votare SI), descriveva per sommi capi le caratteristiche della processo secondo il CPP: *«processo con udienze successive»*, *«partecipazione costante di tutti i giudici [...] anche per i giurati»*, *«non sarà più possibile limitare la partecipazione dei giurati al solo dibattimento»*, *«il presidente della corte deve far circolare tutti gli atti tra tutti componenti del collegio [...] anche gli assessori-giurati devono esaminare gli atti, perché, diversamente da quanto avviene oggi, non tutte le prove vengono assunte durante il dibattimento»*. Il Consiglio di Stato rilevava che *«l'alternativa compatibile con il diritto*

federale consisterebbe semmai nell'estendere la partecipazione del giurato popolare sia alla fase precedente il dibattimento sia a quella successiva». Venivano quindi elencati gli svantaggi di questa soluzione, ricordando che, salvo Ginevra che li aveva sostituiti con assessori non giuristi, tutti gli altri Cantoni avevano ormai abbandonato l'istituto della Corte di assise (opuscolo, pag. 26 e 27).

La terza parte (perché votare NO) osservava i motivi della votazione («*soppressione dei giurati popolari*») e metteva in luce la validità del sistema di composizione mista delle Corti penali con giudici professionisti e «*giurati popolari*». Si ricordava l'obbligo del giudice di «*ascoltare la voce di persone comuni*», affinché mediante una «*vera presenza*», «*il diritto penale [...] resti vicino al sentire popolare*» e «*rimanga sempre confrontato con il suo ambito naturale, ovvero la società*». Metteva in evidenza che con il nuovo Codice «*non si vieta la partecipazione del cittadino medio*». Concludeva riferendo che «*l'istituto dei giurati popolari [...] merita quindi di essere conservato anche in futuro*».

Il quesito sulla scheda di voto aveva il seguente tenore: in grassetto «*Giurati popolari: modifica della Costituzione cantonale*» quindi la domanda «*Volete accettare l'abrogazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. h e dell'art. 76 cpv. 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (giurati popolari)?*».

12.4 La volontà popolare emersa il 28 novembre 2010

Innanzitutto è necessario osservare che le votazioni popolari nel Canton Ginevra e nel Canton Ticino hanno avuto una valenza radicalmente diversa. Mentre la prima riguardava un pacchetto di riforme dell'apparato giudiziario penale al CPP (fra cui era inserita anche la soppressione del giudice istruttore con la relativa integrazione nel Ministero pubblico), la seconda era concentrata puntualmente al ruolo del «*giurato popolare*». A prima vista emergono come inappropriate le eccessive e forzate parificazioni delle due situazioni.

Altro aspetto molto importante è la mancanza di alcuna indicazione concreta divergente. Nel Canton Ginevra non sono state avanzate proposte concrete per il mantenimento dello statu quo. Nel Cantone Ticino la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici nel suo rapporto aveva formulato a chiare lettere un limite di intervento obbligatorio degli assessori-giurati (5 anni di pena detentiva) e norme di dettaglio procedurali sulla circolazione degli atti e la costituzione della Corte.

L'opuscolo informativo alla votazione era strutturato in maniera totalmente differente. Nel Canton Ginevra erano elencate genericamente e nel complesso le novità che avrebbe portato il CPP, nel Cantone Ticino, il fascicoletto era limitato ai «*giurati popolari*», presentando le innovazioni della procedura predibattimentale come pure le chiare conseguenze in caso di esito negativo, segnatamente il concetto di giurato popolare nel CPP. I vari interventi sulla stampa peraltro hanno dato particolarmente rilievo all'aspetto dell'importanza dei «*giurati*» almeno nei processi gravi.

Pure il quesito stampato sulle schede ginevrina e ticinese era radicalmente diverso: il primo dell'introduzione del CPP nel Cantone, il secondo della soppressione dei giurati popolari che affiancavano i giudici togati nei tribunali penali.

Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale in materia, la volontà del Popolo ticinese emersa nella votazione del 28 novembre 2011 è sufficientemente chiara e circostanziata. Occorre sottolineare che il voto negativo alla revisione costituzionale non può essere interpretato come espressione dell'avversione al CPP e al sistema

processuale non direttamente immediato. Anche il fronte del no costituitosi in occasione della votazione non ha mai minimamente messo in dubbio la piena applicazione e legittimità del CPP, tant'è che non solo non emerge la benché minima parola critica nei confronti del nuovo rito, bensì si sottolinea come *«non sono previsti divieti»* (cfr. opuscolo, pag. 29)

Votando NO, al cittadino era chiaro peraltro, sotto l'egida del nuovo ordinamento, con tutti i rischi del caso:

- che sarebbero stati mantenuti gli assessori-giurati, che si aggiungono ai giudici al 12% dei processi penali;
- che sarebbe stata necessaria la *«partecipazione costante di tutti i giudici (...) anche per i giurati»*;
- che *«non sarà più possibile limitare la partecipazione dei giurati al solo dibattimento»*,
- che *«il presidente della corte deve far circolare tutti gli atti tra tutti componenti del collegio (...) anche gli assessori-giurati devono esaminare gli atti, perché, diversamente da quanto avviene oggi, non tutte le prove vengono assunte durante il dibattimento»*;
- che *«l'alternativa compatibile con il diritto federale consisterebbe semmai nell'estendere la partecipazione del giurato popolare sia alla fase precedente il dibattimento sia a quella successiva»*;
- che la partecipazione popolare sarebbe stata garantita in quanto *«conservato anche in futuro l'istituto dei giurati popolari»*, questi ultimi essendo *«cittadino medio»* rispettivamente *«persone comuni»*;
- che il giurato popolare nella giustizia penale sarebbe rimasto *«vera presenza»*;
- affinché *«il diritto penale (...) resti vicino al sentire popolare»* e *«rimanga sempre confrontato con il suo ambito naturale, ovvero la società»*.

La scelta del Sovrano è sufficientemente mirata: il Popolo intendeva, nei limiti dei precetti del CPP, mantenere una forma classica di giurato-popolare, ossia un cittadino comune attivo nella propria professione che secondo il sistema della milizia venisse in alcune circostanze chiamato a comporre le Corti penali. D'altro lato i cittadini hanno voluto che la presenza dei giurati non sia limitata quasi in maniera simbolica ai processi di estrema gravità, ma che essi siano veramente e concretamente presenti nella giustizia penale.

12.5 Partecipazione popolare nei tribunali giudicanti in Ticino

Oltre al 12% dei processi penali di primo grado e ai Giudici di pace, la legislazione cantonale non prevede più alcuna altra forma di partecipazione popolare dei cittadini alla giustizia. Rispetto all'Ottocento, contrariamente a quanto si possa credere, la professionalizzazione del potere giudiziario in Ticino ha raggiunto un carattere pressoché integrale (molto maggiore rispetto ad altri Cantoni Svizzeri). All'elaborazione di questo disegno legislativo occorre considerare anche quest'aspetto. Diversamente da allora la partecipazione popolare al Tribunale di appello è sparita, come pure nelle Preture civili e penale con la soppressione dei Tribunali distrettuali.

13. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

13.1 Limite di intervento dei giurati

Attualmente gli assessori-giurati concorrono obbligatoriamente al giudizio se sia prevedibile una pena detentiva *superiore ai tre anni*, facoltativa dai tre mesi ai tre anni.

Il Consiglio di Stato, riferendosi al modello ginevrino, propone di limitare l'intervento degli assessori-giurati ai processi ove entri in linea di considerazione soltanto una pena detentiva superiore ai dieci anni di pena detentiva, sottolineando che saranno celebrati «*fino a cinque processi l'anno per reati di tale gravità*».

Come si è visto, la figura dell'assessore-giurato in Ticino ha una lunga tradizione nel panorama giudiziario penale. Questo ufficio esiste da più di un secolo. La presente revisione legislativa si inserisce nel normale quadro evolutivo che questa funzione si trova confrontata ad assumere. In tal senso non si ha a che fare con alcuna "istituzione" in senso stretto, semmai a una riqualifica e rivalutazione di quanto esiste già. Non c'è, né deve essere, alcuna rottura con il passato, quanto piuttosto una corretta continuità, correzione e riforma.

Chiamato a votare, il Popolo ha desiderato che l'istituto del cittadino-giurato «*cittadino medio*» fosse «*conservato anche in futuro*» e che rimanesse una «*vera presenza*», affinché «*il diritto penale [...] resti vicino al sentire popolare*» e «*rimanga sempre confrontato con il suo ambito naturale, ovvero la società*». Circoscrivendo la presenza dei giurati ai soli processi con pena detentiva superiore ai 10 anni, si ridurrebbero i giurati a una presenza simbolica per il giudizio di crimini efferati. In concreto la giurisdizione dei giurati si limiterebbe a un catalogo esiguo di reati. In tal modo ne risulterebbe indebolita anche la figura dei magistrati professionisti, che dovrebbero chiamare i giurati solo per questo genere di reati, quasi come se implicitamente i giudici dovessero legittimare il loro giudizio. A tal riguardo è necessario considerare altresì che il Popolo non ha introdotto un nuovo istituto, bensì ha rigettato la soppressione di un carica pubblica già esistente.

Il Costituente ha comunque riconosciuto in questo quadro, non abrogando la disposizione costituzionale che rinviava alla legge, un certo margine di apprezzamento del legislatore. D'altro lato è possibile rimarcare che non è mai emersa l'intenzione di estendere ulteriormente la partecipazione dei giurati.

Nel sistema del CPP emergono i seguenti spartiacque:

- a. un anno di pena detentiva: difesa obbligatoria (art. 130 lett. b CPP), partecipazione obbligatoria del procuratore pubblico (art. 337 cpv. 3 CPP) e possibilità di prelievo di DNA al condannato (art. 257 lett. a CPP);
- b. due anni di pena detentiva: collegialità del tribunale giudicante (art. 19 cpv. 2 lett. b CPP) ed esigenza di motivazione della sentenza (art. 82 cpv. 1 lett. b CPP);
- c. tre anni di pena detentiva: reato per cui, se necessario, esiste un obbligo di deposizione del giornalista venuto a conoscenza dei fatti (art. 172 cpv. 2 lett. b n. 2 CPP);
- d. quattro anni di pena detentiva: nessun riferimento;
- e. cinque anni di pena detentiva: limite massimo della procedura abbreviata (art. 358 cpv. 2 CPP);
- f. sette anni di pena detentiva: nessun riferimento;
- g. dieci anni di pena detentiva: nessun riferimento.

Ben si può vedere come sia il limite di dieci anni di pena detentiva sia nella sostanza il limite attuale tre anni siano estranei alla ratio legis del CPP. Non essendo stata riscontrata alcuna volontà di ulteriormente rendere presenti gli assessori-giurati rispetto ad oggi, per sé stante non sono di rilievo i limiti di uno e due anni di pena detentiva. Determinante invece lo spartiacque dei cinque anni di pena detentiva, oltre cui non è più possibile la procedura abbreviata.

A tal riguardo occorre ricordare che la procedura abbreviata di derivazione anglosassone è nata nel panorama giuridico penale svizzero grazie al Cantone Ticino con la legge dell'8 ottobre 1998 (art. 316a-316g CPP/TI) ed era solo ammessa dinanzi alle Assise correzionali ossia fino a tre anni (art. 316c cpv. 2 CPP/TI). La procedura abbreviata nel CPP (art. 358-362 CPP) ricalca il modello ticinese, aumentato la sua proponibilità fino a cinque anni di pena detentiva (art. 358 cpv. 2 CPP).

L'adeguamento dell'obbligo di partecipazione degli assessori-giurati a **cinque anni di pena detentiva** si inserisce quindi perfettamente nella concezione CPP, che permette fino a quel limite una procedura veloce. Tale scelta tiene conto dell'apprezzamento del legislatore nel rispetto della volontà popolare. Ciò permetterà il giudizio di un catalogo ampio di reati, senza che vi sia alcun ulteriore onere per le autorità giudicanti del Cantone. Tenuto conto del fatto che la possibilità facoltativa di giudicare con il concorso dei giurati non ha mai posto alcun problema particolare, si mantiene tale facoltà. In passato alcuni processi di gravità minore, ma comunque delicati, grazie agli assessori-giurati hanno potuto trovare la giusta definizione.

In tal senso si era espressa la Commissione della legislazione in occasione del rapporto sul decreto legislativo urgente.

Questo approccio tiene conto inoltre del cosiddetto fenomeno della "correzionalizzazione" (che nel tempo in Francia si è rilevato un problema serio), che consiste nel sottoporre da parte dell'autorità inquirente per semplici ragioni pratiche un caso a un tribunale di rango inferiore. L'autorità inquirente, facendo uso del suo apprezzamento, tenderebbe sistematicamente a chiedere una pena artificialmente inferiore solo per non fare ricadere il reato nella sfera di competenza dei giurati. Si noti che tale fenomeno, oltre che errato e nella sostanza lesivo della parità della trattamento (in un certo senso si "premia" il criminale, rispetto a chi avrebbe commesso reati di media gravità), era già a ragione particolarmente avversato anche nel lontano passato, quando si ipotizzava di ampliare la competenza dei pretori.

Per maggiore chiarezza espressiva nel disegno di legge si userà l'espressione assessore-giurato di primo grado e assessore-giurato di appello per distinguere le due cariche.

13.2 Tribunali di primo grado: tre autorità giudicanti

Con l'entrata in vigore del CPP e del DL urgente il 1° gennaio 2011, l'ordinamento giudiziario di primo grado prevede tre organismi giudiziari ed è il seguente:

a. Giudice della Pretura penale

Si tratta del presidente della Pretura penale o di un Pretore delle valli che decide quale giudice unico le contravvenzioni e reati quando è prevedibile una pena detentiva fino a 3 mesi (rispettivamente 90 giorni);

b. Assise correzionali

La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale, che la presiede, e di due assessori-giurati (con un supplente) e giudica i reati che eccedono la competenza della Pretura penale, ma non superano i due anni di pena detentiva. Nella pratica i giurati non concorrono pressoché mai in tali processi.

c. Assise criminali

La Corte delle assise criminali è composta di tre giudici del Tribunale penale cantonale e di quattro assessori-giurati (con due supplenti) e giudica i reati per cui sia prevedibile una pena detentiva superiore ai due anni. I giurati concorrono obbligatoriamente soltanto quando sia prevedibile una pena detentiva superiore ai tre anni.

Il messaggio del Consiglio di Stato sopprime le Assise correzionali, introduce due nuove autorità giudiziarie (la Corte correzionale e la Corte criminale) e mantiene limitatamente le Assise criminali. La Corte correzionale, giudice unico senza più possibilità di concorso dei giurati, riprenderebbe le competenze dell'omonima Assise, mentre la Corte criminale, le mansioni delle Assise criminali, quando sia prevedibile una pena detentiva tra due e dieci anni. La proposta governativa propone sostanzialmente la presenza di quattro tribunali giudicanti di primo grado.

La Commissione della legislazione, considerata l'evoluzione in atto, che consiste nel razionalizzare e semplificare l'organizzazione dello Stato, propende per il mantenimento delle attuali *tre* autorità giudiziarie penali di primo grado (considerato il limite obbligatorio di partecipazione dei giurati a 5 anni di pena detentiva). Innanzitutto perché la presenza dei giurati nella tradizione ticinese è nata come un'estensione numerica e qualitativa di un medesimo tribunale e non come autorità isolata a sé stante. In secondo luogo la Commissione desidera comunque tenere conto della presenza facoltativa degli assessori-giurati. La differenza di denominazione tra Corte e Assise correzionali o criminali, oltre a prestarsi a confusione (comunemente si parla genericamente di "Correzionali" o "Criminali", indipendentemente dalla presenza effettiva dei giurati), potrebbe banalizzare alcune fattispecie comunque di una certa gravità. Il fatto di essere stati condannati dalla sola Corte anziché dalle Assise, ancorché senza giurati, indurrebbe senz'altro a relativizzare l'atto criminoso.

Analogamente alle organizzazioni giudiziarie francesi ed italiane, al fine permettere la massima flessibilità, si lascia aperta la possibilità di scegliere i giudici a latere delle Assise criminali fra i giudici di appello (supplenti) o i pretori penali. La partecipazione sporadica di pretori penali ad alcuni dibattimenti di Assise senz'altro va valutata positivamente e come un arricchimento.

13.3 Tribunale di appello: Corte di appello e di revisione penale e presenza dei giurati nel processo di appello

L'appello penale è la grande novità del CPP nel Cantone Ticino, dopo che il legislatore cantonale vi aveva rinunciato a fine dell'800. Il processo di primo grado è ora rivalutato nella sua interezza, anche nel suo apprezzamento, da una Corte del Tribunale di appello.

Ad inizio '900 non era ritenuta concepibile dalla dottrina di allora una convivenza fra Corte di assise e la possibilità di appello. Con il tempo si è imposta l'idea che non si giustificasse in alcun modo una differenza fra giudizio dei delitti (appellabili) e i crimini (in Assise e inappellabili). In Italia già verso la fine degli anni '50 è stata istituita la Corte di assise di

appello (del medesimo equilibrio fra giudici e giurati). Analogamente si è fatto in Francia nel 2000. In questo modo si è riusciti a garantire salvaguardati da un lato i diritti delle parti, soprattutto dell'accusato, e dall'altra l'efficacia - quindi il non annullamento - della partecipazione popolare al giudizio.

La Commissione della legislazione condivide l'impostazione data nel messaggio dal Consiglio di Stato. **In appello la Corte giudicante rispecchierà quella di primo grado.** Occorre sottolineare che la partecipazione degli assessori-giurati al processo di appello è determinata dalla composizione con cui è stata resa la *sentenza di primo grado* secondo le disposizioni qui proposte e non dall'atto di accusa, né tantomeno dalla pena comminata in primo grado. **Ovvia conseguenza è la partecipazione popolare pure alla procedura di revisione se alla sentenza di primo grado hanno partecipato gli assessori-giurati.** Evidentemente si tien conto del fatto che la procedura di revisione nel CPP, rispetto al CPP/TI, è completa con facoltà riformatoria e non si limita a un esame preliminare con rinvio obbligatorio al tribunale di primo grado per nuovo processo.

Analogamente al progetto governativo gli assessori-giurati in appello sono tuttavia esclusi qualora siano impugnati solo aspetti accessori: aspetti civili (art. 406 cpv. 1 lett. b CPP), unicamente contravvenzioni (art. 406 cpv. 1 lett. d CPP) e le spese (art. 406 cpv. 1 lett. e CPP). Diversamente dal progetto governativo i giurati sono esclusi per il giudizio unicamente di contravvenzioni (lett. D; in tal caso l'appello è un ricorso per cassazione), ma non per le misure (lett. e), trattandosi di un giudizio di merito per niente marginale, si pensi all'internamento a vita per esempio.

13.4 Numero dei giurati da eleggere

Il Consiglio di Stato ritiene adeguata l'elezione di 20 assessori-giurati in primo grado e di 20 assessori-giurati in appello. Tenuto conto del maggior coinvolgimento degli assessori-giurati a partire dai **cinque anni di pena detentiva**, il disegno non tiene conto da un lato della necessità di un'ampia partecipazione popolare e dall'altro del fatto che gli assessori-giurati non debbano assumere un ruolo quasi professionale.

La Commissione della legislazione in occasione del rapporto sul decreto legislativo urgente aveva espresso genericamente un numero di 120-150 assessori-giurati. In questa sede la Commissione conferma quanto espresso in quella circostanza. Visto il ruolo meno oneroso in appello il numero dei giurati sarà maggiore in primo grado.

Si rinuncia, come accennato dal Consiglio di Stato, alla rappresentanza distrettuale. Da sempre le Assise criminali funzionano con gli assessori-giurati di tutto il Cantone, solo le Assise correzionali sono composte dei soli giurati del Distretto. Visto però il ruolo marginale dei giurati alle Assise correzionali, che comunque si intende conservare, il bisogno di una rappresentanza distrettuale è venuta meno.

Alla luce di queste considerazioni la Commissione della legislazione ritiene adeguati complessivamente **150 assessori-giurati** ossia 90 (come il numero dei deputati in Parlamento) giurati di primo grado e 60 giurati di appello. Questa scelta tiene conto peraltro della facoltà per il Parlamento, ad ogni vacanza, di non dover procedere sistematicamente ad una singola elezione complementare.

13.5 Requisiti di eleggibilità

Tradizionalmente non si esigono particolari condizioni di eleggibilità per i giurati, proprio perché rappresentano la società. La Commissione della legislazione si è chiesta se,

analogamente al sistema italiano, si giustifichi stabilire una minima esigenza ulteriore per gli assessori-giurati di appello, rispetto a quelli di primo grado. Considerato che il buon senso, di cui è chiamato a far prova l'assessore-giurato, non può essere misurato tramite la presenza o no di un titolo di studio, si rinuncia a distinguere le due tipologie di assessori-giurati. Il Gran Consiglio, quale autorità di nomina, evidentemente potrà tenere conto della particolarità della procedura di appello al momento dell'elezione.

13.6 Procedura di elezione degli assessori-giurati

Attualmente gli assessori-giurati sono eletti secondo il sistema proporzionale a liste chiuse per Distretto. I candidati dovranno presentare l'estratto originale del casellario giudiziale e l'estratto UEF. Nel progetto si precisa che non vi sarà il concorso e che non c'è alcun preavviso della Commissione d'esperti per l'elezione dei magistrati.

13.7 Le ulteriori precisazioni richieste dalla Commissione della legislazione al Consiglio di Stato

I lavori della Commissione della legislazione hanno portato alla richiesta di ulteriori informazioni al Governo cantonale su una prima proposta di disegno legislativo elaborato dal relatore. Il Consiglio di Stato con ris. gov. 5698 del 18 ottobre 2011 ha espresso le sue conclusioni. La risposta, oltre a prevedere commenti di dettaglio, che verranno trattati puntualmente nella spiegazione articolo per articolo (punto 14), si articola in tre punti:

a. Limite di intervento degli assessori-giurati

Il Consiglio di Stato concorda con il principio della partecipazione (obbligatoria) degli assessori-giurati a partire da una pena detentiva superiore ai cinque anni. Per contro non condivide la possibilità (facoltativa) di non rinunciarvi negli altri casi, poiché *"origina inutili aggravii burocratici"*.

A tal riguardo non si possono che richiamare le considerazioni già espresse sopra. Occorre inoltre ricordare che durante la discussione politica per la votazione popolare si era scritto molto quanto al principio, alle possibilità di rinnovamento dell'istituto del giurato, come pure delle conseguenze pratiche di un eventuale NO, ma, eccezion fatta per il rapporto di minoranza della Commissione Costituzione e diritti politici, non era stata posta alcuna indicazione circa un aumento del limite di partecipazione da tre a cinque anni. Votando NO, il cittadino ha espresso sostanzialmente la sua scelta per lo status quo, pur applicando i principi del CPP. La proposta qui contenuta si tratta già di un'interpretazione già estensiva delle facoltà del legislativo. Non si dimentichi inoltre che alcuni processi delicati hanno potuto trovare il loro giusto equilibrio proprio per questa possibilità facoltativa di concorso dei giurati, che vogliono essere prima di tutto una presenza vera nella giustizia penale e non solo un corollario in presenza del giudizio di reati efferati.

Tale possibilità evidentemente non fa astrazione della prassi giudiziaria attuale che confina di fatto all'eccezione la costellazione di procedimenti meno gravi con la partecipazione popolare. Il Ministero pubblico farà pure un uso parsimonioso di questa opzione. In sostanza mai è stato un problema questo diritto facoltativo ai giurati. Pure gli aggravii burocratici in realtà sono veramente minimi: tutto si risolve - come oggi - con l'invio di un ulteriore foglio "di rinuncia agli assessori-giurati" contestualmente al primo atto giudiziario del presidente della Corte (che comprende di solito anche l'elezione di domicilio dell'accusato presso il proprio difensore). Del resto il Ministero pubblico potrebbe rinunciarvi subito, già indicando tale scelta in coda all'atto di accusa come avviene oggi per i procedimenti criminali fino ai tre anni di pena detentiva.

Va infine notato come definire l'intervento degli assessori giurati nei processi la cui pena richiesta è inferiore a 5 anni non è solo giuridicamente opinabile, ma è pure democraticamente ambigua. Il Sovrano ha deciso che la presenza degli assessori giurati nel processo penale ticinese va mantenuta, proprio perché la riteneva quindi utile a priori.

b. Numero degli assessori-giurati

Nelle sue osservazioni il Consiglio di Stato *"potrebbe reputare adeguato"* un numero di 40-50 assessori-giurati in primo grado e in appello (per un totale di 80-100 giurati). La Commissione della legislazione sin dall'inizio ha condiviso quest'ottica, condividendo la reale razionalizzazione del numero di giurati rispetto ad oggi (409 solo in primo grado). Essa ha tuttavia fissato il numero di 90 assessori-giurati in primo grado e 60 in appello (150 complessivi) da un lato per tenere conto della loro partecipazione obbligatoria a partire dai cinque anni di pena detentiva, da un altro per considerare la possibilità facoltativa per i processi di minore gravità, ma soprattutto per garantire un insieme sufficientemente ampio di cittadini e il carattere proprio del giurato, che non vuole essere un giudice laico quasi professionista.

c. Costi degli assessori-giurati

Il Consiglio di Stato riconferma che *"è difficile formulare una stima dei costi"*. Attualmente è corrisposta agli assessori-giurati una diaria di fr. 190.- per giornata e fr. 100.- per mezza giornata (complessivamente quindi un giorno di lavoro costa alla mano pubblica fr. 1'140.- per le Assise criminali e fr. 570.- per le Assise correzionali). Il Consiglio di Stato stima all'anno fino a 10-12 processi tra i cinque e i dieci anni di pena detentiva e fino ai cinque processi dai 10 anni. Attualmente si hanno circa 25 processi con il concorso dei giurati.

Il nuovo assetto porta a una riduzione di almeno un quarto dei processi con gli assessori-giurati. È vero, parteciperanno alla procedura preliminare (quindi anche alla conoscenza dell'incarto, configurando un onere maggiore), tuttavia con il vecchio rito era possibile imbattersi frequentemente in dibattimenti sull'arco di più settimane, fino anche a un mese. Con il CPP e il principio dell'immediatezza limitata ciò non avverrà più. Dal 2011, oltre ad esserci un assessore-giurato in meno (v. sopra), è stato possibile constatare una diminuzione dei giorni di dibattimento. In questo senso il CPP porta addirittura forse una riduzione delle spese complessive.

Il processo di appello con gli assessori-giurati è la vera novità di questo disegno legislativo. Come si è visto però il procedimento di secondo grado è veramente ridotto all'essenziale. L'onere prevedibile non è quindi particolarmente rilevante.

Tutto ben ponderato, la Commissione della legislazione si sente di concludere che il presente disegno legislativo - rispetto ad oggi - non porterà oneri finanziari ulteriori alle casse del Cantone. Si tratta in definitiva di un progetto finanziariamente neutro.

14. IL DISEGNO LEGISLATIVO E LE MODIFICHE CONCRETE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

14.1 La Legge sull'organizzazione giudiziaria

Dal profilo della tecnica legislativa occorre precisare che il decreto legislativo urgente esplica i suoi effetti soltanto per un anno, dopo di che decade automaticamente. Ne consegue che eventuali disposizioni anche identiche, necessitano di essere riprese nel nuovo disegno di legge.

Art. 1 cpv. 3

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
³ La legge si applica agli assessori-giurati.	Art. 1 cpv. 3 (nuovo) ³ La legge si applica agli assessori-giurati.	Art. 1 cpv. 3 (nuovo) ³ La legge si applica agli assessori-giurati di primo grado e agli assessori-giurati di appello.

Con questa precisazione linguistica si desidera sottolineare che esistono due liste di assessori-giurati: quelli di primo grado e di appello. Si usa volutamente la denominazione "di appello" e non di secondo grado poiché, rispettando la terminologia del CPP, si sottolinea il fatto che sono attribuiti essenzialmente alla Corte di appello e di revisione penale. Il Consiglio di Stato reputa migliore la formulazione del messaggio, tuttavia si tratta di due funzioni aggregate a due tribunali diversi di diverso carattere funzionale (primo e secondo grado). La legge già oggi invero distingue il Tribunale penale cantonale dalla Corte di appello e di revisione penale.

Sezione 2 Assessori-giurati

Art. 7a

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 7a - Autorità competente e numero ¹ Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero. ² Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.	Art. 7a (nuovo) ¹ Il Gran Consiglio, tra i cittadini del Cantone, elegge: a) venti assessori-giurati aggregati al Tribunale penale cantonale; b) venti assessori-giurati aggregati alla Corte di appello e di revisione penale. ² Per l'elezione degli assessori-giurati non si applica la procedura di concorso e di esame della Commissione d'esperti; almeno cinque giorni prima la data dell'elezione devono essere depositati l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti in originale. ³ La carica di assessore-giurato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio o di un'autorità giudiziaria, nonché con la funzione di dipendente delle amministrazioni cantonale e federale.	Art. 7a - Procedura di elezione (nuovo) ¹ Il Gran Consiglio elegge: a) 90 assessori-giurati di primo grado aggregati presso le Assise correzionali e criminali; b) 60 assessori-giurati di appello aggregati alla Corte di appello e di revisione penale. ² Gli assessori-giurati sono eletti in proporzione al numero di voti ottenuti dalle liste nell'elezione del Gran Consiglio più recente; partecipano alla ripartizione anche le liste che non ottengono un mandato per quoziente intero. ³ Per l'elezione degli assessori-giurati non si applica la procedura di concorso e di esame della Commissione d'esperti. ⁴ L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa ai rappresentanti delle liste un termine per presentare le candidature e stabilisce la documentazione da presentare.

Il numero degli assessori-giurati di ambo i gradi tiene conto della **presenza obbligatoria sino da una pena detentiva di cinque anni.**

Le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità sono all'art. 7b.

Art. 7b

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p><i>Art. 7b - Eleggibilità</i> ¹Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato. ²Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.</p>	<p>Disposizione ripresa all'art. 7a cpv. 3.</p>	<p>Art. 7b - Eleggibilità ed incompatibilità (nuovo) ¹Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato di primo grado e di appello. ²La carica di assessore-giurato di primo grado e di appello è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio o di un'autorità giudiziaria, nonché con la funzione di dipendente delle amministrazioni cantonale e federale. ³Nessuno può essere contemporaneamente assessore giurato di primo grado e di appello.</p>

Rispetto alla disposizione attuale si precisa ulteriormente che nessuno può fungere da assessore-giurato su entrambe le liste (primo grado e appello).

Art. 20

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p><i>Art. 20</i> ¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale e i giudici di pace assumono il loro ufficio il 1° di giugno. ²I giudici dei provvedimenti coercitivi e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio. ³Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile. ⁴Gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.</p>	<p>Art. 20 cpv. 4 (nuovo) ⁴Gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.</p>	<p>Art. 20 cpv. 1 (nuovo) ¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici di pace, gli assessori-giurati di primo grado e gli assessori-giurati di appello assumono il loro ufficio il 1° di giugno.</p>

Al fine di sottolineare il ruolo di giudici popolari a tutti gli effetti degli altri assessori-giurati di primo grado e di appello si lascia coincidere il periodo di nomina dei giurati con quello dei giudici del Tribunale di appello. Il Consiglio di Stato propone di inserire una disposizione transitoria: a tal riguardo si veda il commento all'art. 89.

Art. 22

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p><i>Art. 22</i> ¹I giudici ordinari e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.</p>	<p>Art. 22 cpv. 2 (nuovo) ²I giudici supplenti ordinari e straordinari e gli assessori-giurati assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.</p>	<p>Art. 22 cpv. 1 (nuovo) ¹I giudici ordinari, gli assessori-giurati di primo grado, gli assessori-giurati di appello e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro</p>

<p>²I giudici supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.</p> <p>³I giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.</p>		<p>consegnato dal presidente del Gran Consiglio.</p>
--	--	--

La dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi è un momento, che richiede una certa solennità. Il presidente del Gran Consiglio, rappresentante dell'autorità di nomina, è senz'altro più rappresentativo per svolgere questo atto formale. La proposta governativa lascia peraltro un margine di incertezza. Formalmente l' "ufficio" per gli assessori-giurati è il Tribunale di appello, pertanto risulterebbe essere il presidente dell'intero Tribunale di appello, tuttavia l'art. 7a parla di assessori-giurati aggregati al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale.

Art. 26 cpv. 2

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 26 cpv. 3 - Udienze e deliberazioni</p> <p>³Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati.</p>		<p>Art. 26 cpv. 2</p> <p>²È vietato ai giudici, agli assessori-giurati di primo grado e di appello di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.</p>

Anche in questo si impone un adattamento.

Art. 50

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 50</p> <p>¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte criminale e la Corte correzionale, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.</p> <p>²La Corte delle assise criminali è composta di 3 giudici del Tribunale penale cantonale e di 4 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.</p> <p>³La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e di 2 assessori-</p>	<p>Art. 50 cpv. 1, 1a (nuovo) e 2</p> <p>¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali, la Corte criminale e la Corte correzionale, è composto di quattro giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.</p> <p>^{1a}La Corte delle assise criminali è composta di tre giudici del Tribunale penale cantonale e di quattro e assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a dieci anni o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a dieci anni; le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza della corte, senza l'intervento degli assessori-giurati.</p>	<p>Art. 50</p> <p>¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, è composto di quattro giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.</p> <p>²La Corte delle assise criminali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale, che la presiede, di altri due giudici del Tribunale penale cantonale e di 4 assessori-giurati di primo grado e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.</p>

<p>giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.</p> <p>⁵Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza della corte, senza l'intervento degli assessori-giurati.</p>	<p>²La Corte criminale è composta di tre giudici del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni e che non eccede dieci anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni e che non eccede dieci anni.</p>	<p>³La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale, che la presiede, e di 2 assessori-giurati di primo grado e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.</p> <p>⁴La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:</p> <p>a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);</p> <p>b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico (art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007).</p>
---	--	--

Ci si limita alla formulazione prevista dal Decreto legislativo urgente. Una prima versione del rapporto prevedeva per le Assise criminali la possibilità di svolgere la funzione di giudici a latere anche per i giudici della Pretura penale. Con ciò si intendeva rendere partecipi saltuariamente (in parallelo ai giudici di appello supplenti) anche questi magistrati analogamente agli altri paesi d'Europa (le Assise in Italia e in Francia posso funzionare con i pretori, quali giudici a latere). Il Consiglio di Stato si oppone in modo fermo a questa estensione con ragioni di ordine istituzionale (partecipazione a tre autorità differenti dei pretori di valli) e di ordine pratico (carico di lavoro dei pretori penali). Dopo esame del carico di lavoro della Pretura penale, la Commissione della legislazione, pur rilevando la bontà di questa estensione, rinuncia ad ancorarla nella nostra organizzazione giudiziaria. La partecipazione degli assessori-giurati al processo di primo grado è regolata compiutamente all'art. 61 LOG, ivi compreso l'art. 50 cpv. 5 LOG.

Il Consiglio di Stato auspica che nel commento al rapporto si parli precisamente che il procuratore pubblico nell'atto di accusa debba indicare esplicitamente se rinvia a giudizio dinanzi a una Corte con la partecipazione popolare. Come si è già detto sopra i tribunali penali di primo grado nel Cantone Ticino rimangono tre, la partecipazione dei giurati essendo unicamente un'estensione qualitativa di una medesima autorità. La Commissione della legislazione condivide il principio secondo cui l'atto di accusa indichi in coda tale precisazione (come già oggi avviene con i processi criminali fra i due e i cinque anni).

Art. 51

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 51 - Presidenza La Corte criminale è presieduta da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento previsti dalla procedura penale; il presidente della</p>	<p>Art. 51 - Presidenza La Corte criminale e la Corte delle assise criminali sono presiedute da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento previsti dalla</p>	<p>Art. 51 <i>Abrogato</i></p>

Corte può delegare a un altro membro della stessa la conduzione di una parte del procedimento.	procedura penale; il presidente della Corte può delegare a un altro membro della stessa la conduzione di una parte del procedimento.	
--	--	--

La presidenza della Corte è stata inserita nella disposizione generale dell'art. 50 LOG. Per il resto la direzione del procedimento nella procedura giudiziaria è regolata in maniera esaustiva dall'art. 61 lett. c CPP. Conviene pertanto abrogare l'art. 51 LOG.

Art. 52 cpv. 1 e 4

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
	Art. 52 cpv. 4 (nuovo) ⁴ In caso di ricusa o di impedimento di un assessore-giurato, il presidente lo sostituisce con un supplente o, se i supplenti non sono disponibili, con un nuovo assessore-giurato sorteggiato; il presidente può omettere il sorteggio per la designazione di ulteriori supplenti se la corte può essere completata e se le parti acconsentono.	Art. 52 cpv. 1 ¹ In caso di riconsuazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, chi dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.

Il cpv. 1 si limita a un adattamento linguistico: il CPP parla solo di riconsuazione. Il messaggio inserisce l'art. 52 cpv. 4, che la Commissione della legislazione aveva già soppresso con il decreto legislativo urgente. A pag. 5 del rapporto n. 6427R del 10 dicembre 2010 si affermava «*Attualmente è necessario avere l'accordo delle parti per omettere l'estrazione di ulteriori assessori-giurati nell'ipotesi in cui un supplente dovesse subentrare. Il CPP prevede che se un membro dovesse mancare, tutti gli atti procedurali devono essere rifatti (art. 335 cpv. 2 CPP-CH). Per tale motivo è necessario, salvo contraria decisione del presidente, stabilire il principio che non si procede all'estrazione di ulteriori supplenti se la Corte può deliberare validamente*». La Commissione riconferma le considerazioni allora espresse. L'art. 52 cpv. 4 non è pertanto ripreso. Quanto alla sostituzione si mantiene l'attuale disposizione normativa.

Le disposizioni attuali prevedono formalmente un sorteggio fra i supplenti del Tribunale penale cantonale in caso di impedimento dei giudici ordinari. Il carico di lavoro ha fatto sì che i giudici a tempo pieno non possano più fungere da giudici a latere, facendo capo sistematicamente ai giudici supplenti. Essi sono di regola avvocati professionisti che svolgono solo in parallelo la funzione di giudice. Di fatto il "sorteggio" è una rotazione fra i giudici supplenti. Per queste ragioni si rinuncia a tale sorteggio poiché sostanzialmente non è possibile, visti i loro vari impegni, prevedere più di due supplenti disponibili per processo.

Art. 53

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 53 - Giudizi ¹ La Corte criminale e la Corte correzionale giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti. ² Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte d'assise se non alla maggioranza dei suoi membri.	Art. 53 ¹ La Corte delle assise criminali, la Corte criminale e la Corte correzionale giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti. 2 e 3 Abrogati.	Art. 53 Abrogato

³Nelle questioni incidentali, in caso di parità di voti, si ritengono adottate le conclusioni della difesa. Se vi sono più accusati e se le loro conclusioni sono discordi, decide il voto del presidente.

L'art. 53 aveva la sua piena valenza sotto l'egida del CPP/TI. Ora, il CPP regola esaustivamente le competenze della collegio giudicante e della direzione del procedimento (presidente della Corte). Superflua nel diritto cantonale, la norma non è ripresa nel progetto di legge.

Art. 54

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 54 - Luogo ¹ La Corte giudicante siede e delibera nel capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito. ² Il presidente può convocare la Corte in un altro luogo.	–	Art. 54 - Luogo ¹ La Corte giudicante siede e delibera nel Distretto dove è avvenuto il fatto perseguito. ² Chi dirige il procedimento può, per giustificati motivi, convocare la Corte in un altro luogo.

Pur rinunciando alla suddivisione degli assessori-giurati per Distretti, si conserva il principio secondo cui il tribunale di primo grado decide nel Distretto dove è avvenuto il fatto (nella denominazione rimarranno pertanto le Assise del relativo Distretto). Chi dirige il procedimento, usando la terminologia del CPP, potrà convocare la Corte altrove, segnatamente nell'Aula penale maggiore di Lugano. Il giudizio nel Distretto dove è avvenuto il reato non è un vuoto formalismo, ma è un segnale molto forte della presenza concreta dell'Autorità sul territorio. Soprattutto nei processi con il concorso degli assessori-giurati si esprime l'auspicio a "centralizzare" con moderazione i dibattimenti di primo grado a Lugano.

Art. 55 - 56

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 55 - Assessori-giurati a) Giurisdizione ¹ Per la Corte delle assise correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto viciniore. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita: a) Mendrisio con Lugano e viceversa; b) Locarno con Vallemaggia e viceversa; c) Bellinzona con Riviera e viceversa; d) Blenio con Leventina e viceversa. ² Per la Corte delle assise criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone.	–	–

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 56 - b) Sorteggio e ricusa</p> <p>1. Nelle Assise correzionali</p> <p>¹Per la Corte delle assise correzionali il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 9 assessori-giurati.</p> <p>²Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati, con l'avvertenza all'accusato che può rinunciarvi, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio.</p> <p>³Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.</p> <p>⁴Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.</p> <p>⁵Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.</p>	<p>Art. 55 (nuovo)</p> <p>¹Nel caso di deferimento di un imputato davanti a una corte delle assise criminali, il presidente estrae a sorte in seduta pubblica dieci assessori-giurati non appena ha ricevuto l'atto d'accusa.</p> <p>²Il presidente comunica alle parti la data del sorteggio almeno cinque giorni prima.</p> <p>³Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare due assessori-giurati ciascuno; le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati e non devono essere motivate.</p> <p>⁴Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.</p> <p>⁵Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere egualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.</p> <p>⁶Il presidente può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.</p> <p>⁷Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte gli assessori-giurati supplenti; essi assistono ai dibattimenti, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.</p> <p>⁸In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempite le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte con l'estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.</p>	<p>Art. 56 - Assessori giurati</p> <p>a) sorteggio e stralci (nuovo)</p> <p>¹Se concorrono gli assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte in seduta pubblica:</p> <p>a) sette assessori-giurati per le Assise correzionali;</p> <p>b) quattordici assessori-giurati per le Assise criminali.</p> <p>²La lista degli assessori-giurati non deve trovarsi ridotta di oltre i due terzi.</p> <p>³Il procuratore pubblico, la vittima e l'imputato hanno il diritto di stralciare:</p> <p>a) due assessori-giurati ciascuno per le Assise correzionali;</p> <p>b) quattro assessori-giurati ciascuno per le Assise criminali.</p> <p>⁴Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di ricusazione, la lista è completata per sorteggio</p> <p>⁵Le dichiarazioni di stralcio vengono fatte prima dal procuratore pubblico, dalla vittima e poi dagli imputati e non devono essere motivati.</p> <p>⁶Se vi sono più imputati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per le dichiarazioni di stralcio. In caso di disaccordo, le dichiarazioni di stralcio sono egualmente ripartite.</p> <p>⁷Sull'esercizio delle dichiarazioni di stralcio che non possono essere egualmente ripartite, come pure sull'ordine degli stralci da parte dei singoli imputati o delle vittime, decide chi dirige il procedimento.</p> <p>⁸Chi dirige il procedimento può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni imputato e/o ogni vittima possa stralciarne almeno uno.</p> <p>⁹Se una delle parti non fa uso delle facoltà di stralcio, la designazione degli assessori-giurati viene fatta da chi dirige il procedimento in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.</p> <p>¹⁰Effettuate le dichiarazioni di stralcio da parte del procuratore pubblico e degli imputati, chi dirige il procedimento estrae a sorte</p> <p>a) l'assessore-giurato supplente per le Assise correzionali;</p> <p>b) il primo ed il secondo assessore-giurato supplente per le Assise criminali.</p> <p>¹¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempite le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte</p>

		con l'estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.
--	--	--

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 57 - 2. Nelle Assise criminali ¹Per ogni processo davanti alla Corte delle assise criminali, il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 16 assessori-giurati. ^{1bis}Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati; qualora il procuratore pubblico proponga una pena detentiva fino a tre anni, l'accusato può rinunciarvi, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio; si applicano per analogia le norme sulla rinuncia agli assessori-giurati nella Corte delle assise correzionali. ²Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati. ³Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio. ⁴Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno. ⁵Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.</p>	–	–

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 58 - 3. Ordine delle ricuse ¹Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati. ²Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico. ³Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta. ⁴Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite. ⁵Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente. ⁶Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.</p>	–	–

Venendo meno la desueta suddivisione per Distretto, l'art. 55 cade. La procedura di massima verrà regolata quindi all'art. 56, come sostanzialmente proposto dal messaggio governativo, sia per le Assise criminali sia per le Assise correzionali (e per rinvio anche per la Corte di appello e di revisione penale). Gli assessori-giurati, al fine di garantire la massima indipendenza, saranno sempre scelti mediante sorteggio (i giudici togati e il presidente non hanno alcuna possibilità di interferenza). Si precisa che la lista degli assessori-giurati sia in primo grado sia in appello non deve essere necessariamente completa, ma comunque non inferiore ai due terzi. Ciò significa che al momento del sorteggio in primo grado vi devono essere almeno 60 assessori-giurati passibili di estrazione, mentre 40 in appello. In questo modo si permette anche al Gran Consiglio di non procedere sistematicamente a un'elezione complementare ad ogni singola vacanza, ciò che appesantirebbe l'attività parlamentare oltremodo. Grazie a questo accorgimento sarà possibile accorpare l'elezione complementare dei relativi posti a ricoprire.

A garanzia dell'equità del processo è confermata la facoltà per le parti di stralciarne una parte. La LOG parlava di "ricusare", ma la formulazione è imprecisa. Non si tratta infatti di una rikusazione (art. 56 segg. CPP), la quale viene decisa da un'autorità incaricata, bensì di una facoltà di stralcio *immotivata* e *obbligatoria* per le parti. Del resto agli assessori-giurati chiamati a comporre la Corte sono sempre applicabili i titoli di rikusazione. Per queste ragioni in una prima versione del rapporto si era preferito usare la formulazione "rifiuto", anziché "ricusa", innovazione reputata però poco dignitosa dal Consiglio di Stato. La Commissione della legislazione condivide le considerazioni del Governo e propende come suggerito implicitamente dal Tribunale federale per il termine di "dichiarazione di stralcio" (sentenza del Tribunale federale 1P.510/2004 del 18 novembre 2004 consid. 3).

Quando è presente una vittima spetteranno a lei le facoltà di stralcio del procuratore pubblico, anche perché è lei ad avere particolari diritti sulla composizione del collegio giudicante (art. 117 cpv. 1 lett. f e 335 cpv. 4 CPP). La normativa attuale prevedeva invece la facoltà di stralcio per i reati di azione privata. Proprio perché spesso si ha a che fare spesso con reati di azione pubblica e privata nel medesimo processo (i reati d'ufficio, essendo i più gravi) si rinuncia a tale privilegio (che non trova altro riscontro nel CPP) nei confronti di un accusatore privato, che rimane leso soltanto nei suoi interessi patrimoniali. Diversamente invece il ruolo della vittima, che è lesa particolarmente nella sua personalità.

Il numero degli assessori-giurati e le possibilità di stralcio sono adattati alla composizione della Corte a partire dal 1° gennaio 2011. Precedentemente le Assise criminali erano composte di *cinque* assessori-giurati con diritto di voto. Il presidente estraeva quindi 17 assessori-giurati e ogni parte ne poteva rikusare *cinque* (ne rimanevano quindi sette, da cui il presidente estraeva all'inizio del dibattimento i due supplenti). Dal momento che ora la Corte è composta di *quattro* assessori-giurati, il presidente ne estrarrà solo 14 e ogni parte ne stralcerà *quattro* ciascuno. Questo discorso vale analogamente per le Assise correzionali con assessori-giurati. Nelle Assise criminali l'ordine di successione fra i supplenti è determinata dal relativo sorteggio.

Dal momento che il termine per le citazioni è regolato esaustivamente all'art. 202 CPP, saranno tolti tutti i riferimenti a citazioni e termini, venendo applicabile solo quella disposizione del diritto federale.

Secondo la terminologia del CPP, anziché "presidente" si userà la formulazione "chi dirige il procedimento". Per completezza si ricorda che il concetto di vittima è identico a quello della procedura federale (art. 116 e seg. CPP).

Giova ricordare ancora per completezza che il CPP/TI prevedeva la costituzione della Corte all'inizio del dibattimento, il DL urgente prima del dibattimento, quando il presidente deferiva agli assessori-giurati il giuramento. In questo sistema, avendo gli assessori-giurati già dichiarato fedeltà all'inizio del loro mandato, la Corte si costituisce automaticamente al momento in cui il presidente (chi dirige il procedimento) avrà estratto i supplenti. In questo modo, nel segno dell'efficienza del procedimento penale, la Corte sarà immediatamente operativa senza ulteriore formalità.

Al fine di rendere maggiormente consultabile la legge, si preferisce mantenere le disposizioni sui supplenti, il sorteggio supplementare e la composizione in caso di reati sessuali a parte. Si tratta peraltro di disposizioni particolari, che entrano in linea di conto solamente se del caso in una seconda fase del procedimento.

Art. 59

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 59 - c) Completamento delle liste ¹Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti. ²Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato ricsano un terzo degli estratti. I non ricsati sono immediatamente chiamati a comporre le Corti. ³Riservato l'art. 58 cpv. 6 si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti. ⁴I supplenti partecipano alla procedura preliminare e alla procedura dibattimentale, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.</p>	<p>–</p>	<p>Art. 59 - b) Supplenti e sorteggio supplementare ¹I supplenti partecipano all'intera procedura giudiziaria, ma non prendono parte alle votazioni, se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato. ²Si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti. ³Chi dirige il procedimento può disporre che ulteriori supplenti assistano sin dall'inizio alle udienze per sostituire se del caso un assessore-giurato. ⁴Se occorre designare ulteriori assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte un numero di assessori-giurati triplo di quello dei mancanti. ⁵Il procuratore pubblico e l'imputato stralciano un terzo degli estratti. I non stralciati sono immediatamente chiamati a comporre la Corte.</p>

Innanzitutto si precisa il ruolo dei supplenti, che partecipano a tutta la "procedura giudiziaria" (secondo la terminologia dell'art. 61 lett. d CPP), salvo alle votazioni, (logicamente) solo in caso di impedimento di un giurato. Analogamente alla prassi i supplenti prendono pure parte alla camera di consiglio (non solo fino alla fine del dibattimento, bensì anche alla pronuncia della sentenza un assessore-giurato potrebbe trovarsi impedito). Il cpv. 2 già presente nel DL urgente trova la sua giustificazione nell'efficacia e nella celerità (cfr. commento all'art. 52 LOG). Il cpv. 3 invece ancora e regola anche a livello di assessori-giurati la possibilità prevista all'art. 335 cpv. 3 CPP (con questa disposizione si precisa che l'art. 335 cpv. 3 CPP non può essere applicato in occasione del primo sorteggio, ma solo in seconda battuta; proprio perché in caso contrario si ridurrebbero senza alcuna ragione oggettiva le facoltà di stralcio). Per il resto si tratta di modifiche di natura meramente terminologica in consonanza con il CPP. L'antica denominazione "completamento delle liste" è sostituita con "sorteggio supplementare", la lista essendo una sola. Si rileva che la denominazione al singolare non vuol essere intesa come unica. È possibile che per vari motivi vi siano più sorteggi supplementari.

Art. 60

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 60 - d) <i>Composizione del Tribunale in caso di reati sessuali</i></p> <p>¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso.</p> <p>²Se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato.</p>		<p>Art. 60 - e) Composizione del Tribunale in caso di reati sessuali</p> <p>Se il giudizio concerne reati contro l'integrità sessuale e la vittima esige che l'autorità giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso, ma adempiute le formalità di sorteggio e di stralcio non risulta far parte del collegio giudicante nessuna persona del sesso della vittima, chi dirige il procedimento esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione di tre assessori-giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere stralciato dalla vittima e uno dall'imputato.</p>

Art. 61

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 61 - e) <i>Esclusione degli assessori-giurati</i></p> <p>L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali, nei processi nella procedura abbreviata, nei procedimenti secondo l'art. 50 cpv. 4 lett. b o quando, nei processi davanti alle Corti delle assise correzionali e davanti alle Corti delle assise criminali secondo l'art. 57 cpv. 1bis, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.</p>	–	<p>Art. 61 - c) <i>Esclusione degli assessori-giurati</i></p> <p>Le Assise criminali e correzionali giudicano senza il concorso di assessori-giurati:</p> <ol style="list-style-type: none">se procedono con rito abbreviato;le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente.se il procuratore pubblico, il difensore, l'imputato e la vittima dichiarano di rinunciarvi prima del sorteggio, purché sia proposta una pena detentiva non superiore a cinque anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque anni.

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
<p>Art. 61a - f) <i>Costituzione della Corte</i></p> <p>¹Non appena stabilita la composizione della Corte, il presidente convoca gli assessori-giurati per il deferimento del giuramento o della promessa con la formula seguente: «Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze della procedura preliminare e della procedura dibattimentale, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non</p>	–	–

<i>intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte».</i>		
--	--	--

²*Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara «lo giuro» oppure «lo prometto».*

L'art. 61 raggruppa le tre circostanze in cui le Assise decidono senza il concorso di giurati: rito abbreviato (lett. a), decisioni posteriori purché non si tratti di dover comminare una pena unica (lett. b) e i processi fino a cinque anni di pena detentiva, quando l'accusato, il procuratore pubblico e la vittima rinunciano al concorso dei giurati prima che si dia inizio al sorteggio. Dichiarando gli assessori-giurati fedeltà una volta sola all'inizio del mandato, l'art. 61a è ormai superfluo. La costituzione della Corte diversamente dal CPP/TI e dal DL urgente non è più regolata nella legge. Essa si costituisce da sé al momento in cui tutti i componenti (presidente, giudici a latere per le Assise criminali e assessori-giurati) sono designati. Giova ricordare a tal proposito che chi dirige il procedimento (il presidente della Corte) non ha alcun potere d'interferire, salvo impedimento, sulla composizione del collegio giudicante, né può mutare lo stesso successivamente. Solo le parti possono influire in maniera limitata al momento dello stralcio degli assessori-giurati. In questo modo sono garantiti al massimo i precetti di imparzialità di cui all'art. 6 CEDU.

In una prima versione del rapporto non era stato considerato il ruolo del difensore nella rinuncia degli assessori-giurati. Diversamente dal processo civile o amministrativo, in quello penale il difensore ha uno statuto proprio con facoltà di ricorso autonome dall'accusato (art. 118 e segg. CPP; art. 81 cpv. 1 lett. b n. 2 LTF). Per queste ragioni la Commissione della legislazione conferma il ruolo del difensore, che deve agire negli interessi dell'imputato (art. 118 CPP).

Il Consiglio di Stato nello spirito di riprendere più fedelmente le norme finora in vigore propone di non estendere tale facoltà alla vittima e di escludere sistematicamente come finora gli giurati dai procedimenti contumaciali. La Commissione della legislazione desidera sottolineare che nel processo penale hanno un ruolo tutte le parti: in particolare modo occorre tenere conto dei diritti dell'imputato, ma anche del ruolo dell'accusa e della vittima, affinché le garanzie di tutti siano correttamente salvaguardati nell'interesse della parità delle armi. Come si è visto, il diritto federale permette alla vittima, in caso di reati sessuali, di esigere una persona del proprio sesso nel tribunale giudicante. Mal si comprende perché la decisione ultima sulla partecipazione popolare debba essere riservata solo al procuratore pubblico, all'imputato e al difensore, ma non alla vittima. Per quanto attiene ai processi contumaciali, la norma non sarebbe più applicabile in maniera soddisfacente. Innanzitutto l'imputato è contumace solo successivamente alla costituzione della Corte (che non avviene più al dibattimento), inoltre la procedura contumaciale è differente rispetto al rito precedente. Il CPP/TI preveda idealmente un giudizio sommario, sempre (sicuramente almeno una volta, dopo una revisione legislativa) annullabile tramite la revoca (cosiddetto "spurgo") e un processo ordinario completo. Il CPP stabilisce condizioni relativamente rigide per la revoca (art. 368 CPP). L'imputato contumace ingiustificatamente potrebbe quindi obiettare di non aver mai potuto essere giudicato dal tribunale competente nella sua competenza ordinaria, ma da un tribunale di eccezione. Per tale ragione la Commissione rinuncia a prevedere ancora la contumacia fra i motivi di esclusione sistematica.

Art. 62 cpv. 5

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 62 - Corte dei reclami penali Composizione e competenze ¹ La Corte dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello. ² Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP). ³ Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge. ⁴ Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione.	–	Art. 62 cpv. 5 (nuovo) ⁵ In materia di dichiarazione di esecutività (exequatur) di decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero la Corte dei reclami penali svolge un dibattimento pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato e della vittima. Gli art. 63 cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia.

La Legge federale sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1) attribuisce genericamente al "Giudice" (art. 105 cpv. 1 AIMP) la competenza a dichiarare l'esecutività delle sentenze estere (exequatur). Fino all'entrata in vigore del CPP alcuni Cantoni (come il Ticino) attribuivano tale mansione al tribunale di primo grado o al suo presidente, alcuni invece alla giurisdizione di reclamo. L'art. 55 cpv. 4 CPP precisa si tratta della giurisdizione di reclamo. La decisione emessa dalla giurisdizione di reclamo è impugnabile poi con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Proprio perché questo giudizio non è una decisione in materia di assistenza giudiziaria in senso stretto (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.90 del 10 giugno 2010), ma una sentenza penale che accerta la validità in Svizzera di una condanna estera, la Corte dei reclami penali procederà, salvo rinuncia, a un dibattimento e in base alla pena comminata all'estero con il concorso di assessori-giurati. Trattandosi di una Corte superiore cantonale, si applicheranno per analogie le disposizioni della Corte di appello e di revisione penale e degli assessori-giurati di appello. In tal modo sarà finalmente colmata una lacuna legislativa del diritto ticinese, che ha occupato le autorità federali, senza peraltro trovare fino ad oggi una soluzione soddisfacente e conforme alle esigenze di legalità (cfr. sentenze del Tribunale penale federale citata e del Tribunale federale 1B_194/2010 del 20 luglio 2010; cfr. anche 1E_1/2010 del 10 agosto 2010).

Art. 63

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 63 - Composizione e competenze ¹ La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello. ² Essa giudica gli appelli e le domande di revisione ai sensi del CPP.	Art. 63 cpv. 4 (nuovo) ⁴ La Corte di appello e di revisione penale giudica gli appelli e le domande di revisione nei casi in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata da una corte con la partecipazione di assessori-giurati; sono eccettuati i casi dell'articolo 406	Art. 63 (nuovo) ¹ La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello e giudica: a. gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;

<p>³Il presidente può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.</p>	<p>capoverso 1 lettere b, d e e CPP; le norme sulla partecipazione degli assessori-giurati nella Corte delle assise criminali si applicano per analogia.</p>	<p>b. le domande di revisione. ²Essa giudica di regola nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). ³Se alla sentenza di primo grado hanno concorso gli assessori-giurati, la Corte è composta: a) di un giudice e di due assessori-giurati di appello nel caso delle Assise correzionali; b) di tre giudici e di quattro assessori-giurati di appello nel caso delle Assise criminali; ⁴Il cpv. 3 è inapplicabile nei casi contemplati dall'art. 406 cpv. 1 lettere b, c e d CPP. ⁵Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla partecipazione degli assessori-giurati riguardanti la procedura giudiziaria di primo grado. ⁶Chi dirige il procedimento può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.</p>
--	--	--

L'art. 63 regola compiutamente lo statuto del tribunale di appello penale nel Cantone Ticino. Il cpv. 1 si ispira all'art. 21 cpv. 1 CPP e si fissa il principio che ad essa sono attribuiti tre giudici della Sezione civile del Tribunale di appello (che possono far parte di altre Camere). Al cpv. 2 è stabilito il principio generale relativo alla composizione del collegio giudicante (tre giudici professionisti), che sarà nella gran parte dei dossier. Il cpv. 3 la composizione con partecipazione popolare. Il Consiglio di Stato reputa poco opportuna la composizione di un giudice e due giurati per i processi correzionali (già con giurati) di appello. Con ciò si mantiene la partecipazione popolare senza rendere criminale un processo correzionale, mantenendo il parallelismo delle forme: nella pratica rimarrà l'eccezione poiché si applica solo ai processi correzionali in primo grado con giurati. Del resto già oggi vi sono numerose eccezioni alla composizione collegiale di giudici professionisti nel Tribunale di appello: infatti, quale tribunale di diritto pubblico, può giudicare casi non di principio a composizione monocratica (art. 42 LOG). Il cpv. 4 le eccezioni alla partecipazione popolare, il cpv. 5 il rinvio per analogia alle disposizioni delle Assise criminali o correzionali ed infine il cpv. 6, riprende identicamente l'odierno cpv. 3: diversamente dal processo di primo grado, quello di primo grado avviene di regola alla sede della Corte di appello, che ha giurisdizione sull'intero Cantone. Tale eccezione è particolarmente adatta ai processi con assessori-giurati, che mantengono solitamente un particolare interesse locale.

Art. 89 (III. Diritto transitorio)

	Messaggio	Commissione
<p><i>III.</i> ¹Il decreto legislativo è dichiarato di natura urgente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ²Il decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2011 e decade il 31 dicembre 2011; esso non può essere rinnovato in via d'urgenza.</p>	<p>III. Diritto transitorio 1. Se l'atto d'accusa è stato depositato prima dell'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale cantonale giudica nella composizione secondo il diritto previgente. 2. Se la decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Corte di appello e di revisione penale giudica senza la partecipazione degli assessori-giurati.</p>	<p>Art. 89 - Disposizione transitoria sugli assessori-giurati di primo grado e di appello ¹Il periodo di nomina degli assessori-giurati di primo grado e di appello eletti con la revisione legislativa del ... termina al momento del rinnovo integrale del Tribunale di appello. ²I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.</p>

		<p>³Se già aperto prima dell'entrata in vigore del presente modifica legislativa, il dibattimento di primo grado o di appello è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo collegio giudicante.</p> <p>⁴Per le procedure pendenti (anche nel caso in cui la Corte sia già costituita), chi dirige il procedimento, qualora siano adempiute le condizioni dell'art. 6¹ LOG, fissa al procuratore pubblico, all'imputato, al difensore e alla vittima un termine per esprimere la facoltà di cui all'art. 61 lett. c LOG. La presente disposizione vale per analogia anche per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale.</p>
--	--	--

Per un principio generale del diritto, le disposizioni legali procedurali, come quelle qui presenti, entrano in vigore immediatamente e si applicano anche ai procedimenti pendenti. Innanzitutto, come auspicato dal Consiglio di Stato in sede di osservazioni, si introduce una norma transitoria al primo periodo di nomina, che termina con il rinnovo integrale del Tribunale di appello (cpv. 1). Sin dalla prima versione del rapporto si è proposto un allineamento delle norme transitorie a quelle del CPP. Il Consiglio di Stato, in sede di osservazioni, preferisce sia mantenuta la sua versione. Non si può sottolineare ancora una volta che il CPP prevede regole dettagliate riguardanti le disposizioni transitorie. Dopo ponderazione, si preferisce riprendere analogamente quelle normative, per due ordini di motivi (in sostanza non contestate dal Governo): l'assetto definitivo entra in vigore il più presto possibile (procedendo peraltro generalmente a uno sgravio immediato per quei processi al di sotto di una pena prevedibile di cinque anni) e regola subito lo statuto del tribunale di appello penale. È quantomeno dubbio alla luce della Costituzione cantonale (tenuto conto di un tribunale di secondo grado con pieno potere d'esame) e della volontà popolare che la Corte di appello e di revisione penale possa decidere sistematicamente tutti i procedimenti pendenti senza il concorso degli assessori-giurati, annullando di fatto la partecipazione popolare in primo grado (ritenuto poi che con la norma proposta dal Governo essa esplica i suoi effetti solo dopo un anno circa). Per maggior chiarezza si inserisce la disposizione nella legge medesima.

14.2 La legge sugli onorari dei magistrati

Art. 5

Diritto in vigore	Messaggio	Commissione
Art. 5 Agli assessori-giurati sono corrisposte le indennità, calcolate secondo le norme vigenti per le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.	Art. 5 (nuovo) Gli assessori-giurati del Tribunale di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un'indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.	Art. 5 (nuovo) Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un'indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

La rettifica è puramente stilistica.

15. CONCLUSIONI

Il presente rapporto illustra diffusamente le ragioni che hanno condotto la Commissione della legislazione a concludere per il disegno legislativo annesso. La ragione di questo lungo rapporto risiedono sostanzialmente nella volontà popolare. Una scelta che, alla luce della tendenza svizzera, non manca di coraggio, ma in ogni caso va realizzata concretamente. La Commissione mediante un attento esame del CPP non si è astenuta dal procedere a un esame completo per concepire un progetto che sappia coniugare tutte le diverse esigenze.

Al fine di permettere una verifica costante e trasparente della partecipazione popolare nei processi penali si auspica che in futuro il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale precisino nei rispettivi rapporti di gestione il numero dei processi con il concorso di assessori-giurati (correzionali, criminali, appello e revisione).

Per queste ragioni, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare questo rapporto e l'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Andrea Giudici, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli - Caverzasio -

Celio - Corti - Galusero - Ghisolfi - Guerra -

Gysin - Kandemir Bordoli - Pedrazzini -

Rückert - Stojanovic - Viscardi

Allegata:

- ris. gov. 5698 del 18 ottobre 2011

Disegno di

LEGGE

concernente l'istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6474 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2011 n. 6474R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³La legge si applica agli assessori-giurati di primo grado e agli assessori-giurati di appello.

Sezione 2 **Assessori giurati**

Art. 7a (nuovo)

**Procedura di
elezione**

¹Il Gran Consiglio elegge:

- 90 assessori-giurati di primo grado aggregati presso le Assise correzionali e criminali;
- 60 assessori-giurati di appello aggregati alla Corte di appello e di revisione penale.

²Gli assessori-giurati sono eletti in proporzione al numero di voti ottenuti dalle liste nell'elezione del Gran Consiglio più recente; partecipano alla ripartizione anche le liste che non ottengono un mandato per quoziente intero.

³Per l'elezione degli assessori-giurati non si applica la procedura di concorso e di esame della Commissione d'esperti.

⁴L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa ai rappresentanti delle liste un termine per presentare le candidature e stabilisce la documentazione da presentare.

Art. 7b (nuovo)

**Eleggibilità ed
incompatibilità**

¹Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato di primo grado e di appello.

²La carica di assessore-giurato di primo grado e di appello è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio o di un'autorità giudiziaria, nonché con la funzione di dipendente delle amministrazioni cantonale e federale.

³Nessuno può essere contemporaneamente assessore giurato di primo grado e di appello.

Art. 20 cpv. 1

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici di pace, gli assessori-giurati di primo grado e gli assessori-giurati di appello assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

Art. 22 cpv. 1

¹I giudici ordinari, gli assessori-giurati di primo grado, gli assessori-giurati di appello e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

Art. 26 cpv. 2

²È vietato ai giudici, agli assessori-giurati di primo grado e di appello di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.

Art. 50

¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, è composto di quattro giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

²La Corte delle assise criminali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale, che la presiede, di altri due giudici del Tribunale penale cantonale e di 4 assessori-giurati di primo grado e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

³La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale, che la presiede, e di 2 assessori-giurati di primo grado e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

⁴La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:

- a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);
- b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico (art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007).

Art. 51

Abrogato

Art. 52 cpv. 1

¹In caso di ricusazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, chi dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.

Art. 53

Abrogato

Art. 54

¹La Corte giudicante siede e delibera nel Distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.

²Chi dirige il procedimento può, per giustificati motivi, convocare la Corte in un altro luogo.

Art. 56 (nuovo)

**Assessori giurati
a) sorteggio e
stralci**

¹Se concorrono gli assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte in seduta pubblica:

- a) sette assessori-giurati per le Assise correzionali;
- b) quattordici assessori-giurati per le Assise criminali.

²La lista degli assessori-giurati non deve trovarsi ridotta di oltre i due terzi.

³Il procuratore pubblico, la vittima e l'imputato hanno il diritto di stralciare:

- a) due assessori-giurati ciascuno per le Assise correzionali;
- b) quattro assessori-giurati ciascuno per le Assise criminali.

⁴Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di ricusazione, la lista è completata per sorteggio

⁵Le dichiarazioni di stralcio vengono fatte prima dal procuratore pubblico, dalla vittima e poi dagli imputati e non devono essere motivate.

⁶Se vi sono più imputati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per le dichiarazioni di stralcio. In caso di disaccordo, le dichiarazioni di stralcio sono egualmente ripartite.

⁷Sull'esercizio delle dichiarazioni di stralcio che non possono essere egualmente ripartite, come pure sull'ordine degli stralci da parte dei singoli imputati o delle vittime, decide chi dirige il procedimento.

⁸Chi dirige il procedimento può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni imputato e/o ogni vittima possa stralciarne almeno uno.

⁹Se una delle parti non fa uso delle facoltà di stralcio, la designazione degli assessori-giurati viene fatta da chi dirige il procedimento in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

¹⁰Effettuate le dichiarazioni di stralcio da parte del procuratore pubblico e degli imputati, chi dirige il procedimento estrae a sorte:

- a) l'assessore-giurato supplente per le Assise correzionali;
- b) il primo ed il secondo assessore-giurato supplente per le Assise criminali.

¹¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte con l'estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.

Art. 59 (nuovo)

b) Supplenti e sorteggio supplementare

¹I supplenti partecipano all'intera procedura giudiziaria, ma non prendono parte alle votazioni, se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

²Si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti.

³Chi dirige il procedimento può disporre che ulteriori supplenti assistano sin dall'inizio alle udienze per sostituire se del caso un assessore-giurato.

⁴Se occorre designare ulteriori assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte un numero di assessori-giurati triplo di quello dei mancanti.

⁵Il procuratore pubblico e l'imputato stralciano un terzo degli estratti. I non stralciati sono immediatamente chiamati a comporre la Corte.

Art. 61 (nuovo)

c) Esclusione degli assessori-giurati

Le Assise criminali e correzionali giudicano senza il concorso di assessori-giurati:

- a) se procedono con rito abbreviato;
- b) le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente.
- c) se il procuratore pubblico, il difensore, l'imputato e la vittima dichiarano di rinunciarvi prima del sorteggio, purché sia proposta una pena detentiva non superiore a cinque anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque anni.

Art. 62 cpv. 5 (nuovo)

⁵In materia di dichiarazione di esecutività (exequatur) di decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero la Corte dei reclami penali svolge un dibattito pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato e della vittima. Gli art. 63 cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia.

Art. 63

¹La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello e giudica:

- a) gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
- b) le domande di revisione.

²Essa giudica di regola nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).

³Se alla sentenza di primo grado hanno concorso gli assessori-giurati, la Corte è composta:

- a) di un giudice e di due assessori-giurati di appello nel caso delle Assise correzionali;
- b) di tre giudici e di quattro assessori-giurati di appello nel caso delle Assise criminali;

⁴Il cpv. 3 è inapplicabile nei casi contemplati dall'art. 406 cpv. 1 lettere b, c e d CPP.

⁵Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla partecipazione degli assessori-giurati riguardanti la procedura giudiziaria di primo grado.

⁶Chi dirige il procedimento può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.

Art. 89 (nuovo)

**Disposizione
transitoria sugli
assessori-giurati
di primo grado e
di appello**

¹Il periodo di nomina degli assessori-giurati di primo grado e di appello eletti con la revisione legislativa concernente l'istituzione della figura di assessore giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale termina al momento del rinnovo integrale del Tribunale di appello.

²I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

³Se già aperto prima dell'entrata in vigore del presente modifica legislativa, il dibattimento di primo grado o di appello è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo collegio giudicante.

⁴Per le procedure pendenti (anche nel caso in cui la Corte sia già costituita), chi dirige il procedimento, qualora siano adempiute le condizioni dell'art. 61 LOG, fissa al procuratore pubblico, all'imputato, al difensore e alla vittima un termine per esprimere la facoltà di cui all'art. 61 lett. c LOG. La presente disposizione vale per analogia anche per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale.

II.

La legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è modificata come segue:

Art. 5 (nuovo)

**Assessori giurati
di primo grado e
di appello**

Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un'indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.